

Sommario

INTRODUZIONE AL PIANO	3
Quadro normativo	
ILPIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023	8
Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione	8
Linee di intervento	43
ANALISI DEL CONTESTO	14
Popolazione e situazione demografica del Comune di Alessandria	15
Territorio e pianificazione territoriale	16
Strutture ed erogazione dei servizi	17
Economia e sviluppo economico locale	18
Organismi gestionali ed erogazione dei servizi	20
ANALISI SU PRESENZA DI MAFIE E CORRUZIONE	21
'Ndrangheta	21
Cosa Nostra	21
Camorra	22
La criminalità di pugliese	22
La criminalità di origine straniera	23
La corruzione	24
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	28
ANALISI DIPENDENTI IN ORGANICO (al 31 gennaio 2021)	31
ANALISI DEL RISCHIO	41
1. Mappatura dei processi	41
2. Valutazione del rischio	42
Criteria per l'assegnazione del livello di rischio e tabella applicativa	46
3. Trattamento del rischio	46
4. Sistema di monitoraggio	46

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	46
Adempimenti per la trasparenza	46
Codice di comportamento	46
Rotazione del personale (straordinaria e ordinaria)	47
Conferimento e autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti	50
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi	50
Il pantouflage	52
Tutela del dipendente segnalante illeciti (Whistleblowing)	53
Formazione del personale	55
Il Sistema dei controlli interni	55
COORDINAMENTO TRA IL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE	59
RAPPORTI CON L'ESTERNO	60
Adozione Patti d'Integrità negli affidamenti	60
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con società civile/Amministrazione	60
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRASPARENZA	61
Obiettivi strategici in materia di trasparenza	61
Modalità di attuazione degli obiettivi	61
Accesso civico	62
Pubblicazione dei dati	67
CONCLUSIONE	68
Allegato A: Piano delle misure di prevenzione della corruzione	
Allegato B: Obblighi di trasparenza	

INTRODUZIONE AL PIANO

Premessa

Il Comune di Alessandria ha inserito nel D.U.P. 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n.301 del 10.12.2020, nel programma 2.2. “Innovazione” i seguenti obiettivi strategici:

- dare piena attuazione alle norme sulla trasparenza e l’anticorruzione utilizzando la strategia della prevenzione della corruzione come uno degli strumenti per riqualificare l’Ente;
- dettare indirizzi alla componente dirigenziale ai fini di migliorare la collaborazione della struttura con RPCT;
- promuovere la strategia anticorruzione come obiettivo di mandato;
- tenere conto nella misurazione e valutazione delle performance degli obiettivi di prevenzione della corruzione.

Quadro normativo

La **Legge n. 190/2012**, recante «**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione**», si inquadra nel solco della normativa internazionale (in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata il 31/10/2003 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 166 del 2009) e vede il progressivo imporsi della scelta della prevenzione accanto allo strumento della repressione.

In questo contesto il sistema della prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità in tutte le attività pubbliche, sia a livello centrale che locale, sulla base dell’analisi del rischio corruttivo nei diversi settori, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio contenuto nel codice penale, nell’ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e di rendere trasparenti le procedure all’interno delle Amministrazioni.

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale e uno decentrato.

Come previsto dalla Legge 190, l’Autorità nazionale fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, per l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti al PNA.

Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l’approvazione dalla Civit – ANAC.

A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, l’Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013, mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità.

Con il PNA 2016, l’Autorità ha elaborato un nuovo Piano, affiancando ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in

relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore.

L'art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012, infatti, stabilisce: «*Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione*».

Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal D.Lgs. 97/2016 per **formulare indicazioni operative** nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

Attualmente gli approfondimenti ancora validi nelle parti speciali sono, per quanto riguarda le amministrazioni locali:

- a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.;

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie si ricordano:

- a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- b) Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- c) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, l'Autorità si riserva di adeguare le specifiche indicazioni elaborate nell'Aggiornamento PNA 2015 alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Nelle parti generali le questioni affrontate hanno, invece, riguardato:

1. La strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato
2. Il processo di gestione del rischio di corruzione
 - 2.1 L'analisi del contesto (esterno ed interno)
 - 2.2 La mappatura dei processi
 - 2.3 La valutazione del rischio
 - 2.4 Il trattamento del rischio
 - 2.5 L'attività di monitoraggio
3. I soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza

4. Il PTPCT e gli atti di programmazione delle *performance*

5. I soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT.

5.1. Gli organi di indirizzo e i vertici amministrativi

5.2. Il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca

5.3. Gli OIV

6. Azioni e misure di prevenzione

6.1. La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

6.2. I Codici di comportamento

6.3. La rotazione ordinaria e straordinaria

6.4. Il ruolo strategico della formazione

6.5. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

6.6. Lo svolgimento di incarichi d'ufficio- attività e incarichi extraistituzionali

6.7. Il *pantouflage*

6.8. La disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

6.9. La verifica della insussistenza di cause di inconferibilità

6.10. La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblowing*)

6.11. La revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina

6.12. I Patti di integrità negli affidamenti

Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, **per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'ANAC ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino al 2018, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo.**

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione è tenuta ad adottare o ad aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)**; per l'anno 2021 il termine è stato differito al 31 marzo a causa della pandemia COVID-19.

Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio.

A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il PNA 2019, nell'allegato 1, ha dato precise indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi.

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori relativi al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. **Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione.**

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

Il **Piano** ha, nel dettaglio, la funzione di:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Dirigenti, in relazione alle proprie competenze;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale";
- h) definire le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti/P.O. responsabili dei diversi settori/servizi.

L'adozione del Piano costituisce quindi per l'Ente un'importante occasione per l'affermazione del principio del "**buon amministrare**" e per la diffusione della **cultura della legalità e dell'integrità** nel settore pubblico.

Si ritiene utile il coinvolgimento appropriato e tempestivo di tutte le parti interessate per acquisire le loro conoscenze e i loro punti di vista. In tal senso, la consultazione implica anche che i partecipanti forniscano informazioni "di ritorno" (feedback) tali da contribuire alle decisioni. Per questo motivo, prima dell'adozione del PTPCT, si prevede una consultazione interna all'amministrazione ed esterna (con una pubblicazione sul sito istituzionale) della bozza del documento, dando un congruo tempo a disposizione per le osservazioni (almeno 15 giorni) e dando poi conto pubblicamente a tutte le osservazioni pervenute, motivando se le stesse sono state o meno recepite.

A conclusione della suddetta procedura, il Comune di Alessandria adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023, di seguito denominato PTPCT, quale sostanziale aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020.

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023

Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione

Organo di Indirizzo (la Giunta Comunale)

La disciplina vigente attribuisce importanti compiti all'organo di indirizzo (individuato, per gli Enti Locali, nella Giunta Comunale ai sensi del D.lgs. n. 97/2016); esso è tenuto a:

- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- nominare tra i Dirigenti di ruolo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico, con piena autonomia ed effettività;
- adottare il PTPCT, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il PNA 2019 valorizza il ruolo dell'organo di indirizzo precisando che deve assumere un ruolo proattivo, in particolare deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione che coinvolgano l'intero personale.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** un importante **ruolo di coordinamento** del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio, sempre tenendo conto che l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Il RPCT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- entro il 31 gennaio di ogni anno o nel diverso termine fissato dalla legge, elabora e propone per l'approvazione alla Giunta Comunale il PTPCT nonché ogni sua modifica quando siano accertate significative violazioni delle sue prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'Ente;
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità;
- segnala alla Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- definisce le procedure di selezione e formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;
- indica all'ufficio per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- cura che siano rispettate le disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui all'art.15 del D.lgs. n. 39/2013, segnalando i casi di possibile violazione alle autorità di cui al decreto stesso;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Nucleo di Valutazione e alla Giunta Comunale una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'Amministrazione;
- riferisce sull'attività nei casi in cui la Giunta Comunale lo richieda e qualora lo ritenga opportuno;
- cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale, il monitoraggio annuale della sua attuazione e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all'ANAC, secondo quanto previsto dall'art.15 del D.P.R. n. 62/2013;
- controlla l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 nonché gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, riceve l'istanza di accesso civico avente ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- segnala alla Giunta Comunale, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste nel PTPCT, risponde ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del PTPCT.

Ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, con decreto sindacale n. 46 del 20.12.2019, alla dott.ssa Orietta Bocchio é stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Anticorruzione dell'Ente.

Dirigente Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Con Decreto Sindacale n. 62 del 29/11/2017 è stato individuato la dott.ssa Rosella Legnazzi quale Responsabile unico dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) del Comune di Alessandria.

Dirigenti/Responsabili di Servizio Autonomo

I Dirigenti e le Posizioni organizzative titolari di Servizio Autonomo sono individuati quali responsabili dell'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla struttura loro assegnata e svolgono un ruolo di raccordo tra le attività svolte e il RPCT; possono nominare uno o più Referenti tra i dipendenti del Settore/Servizio loro assegnati con compiti di collaborazione e supporto nell'adempimento degli obblighi spettanti.

In particolare i Dirigenti e Responsabili di Servizio Autonomo:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborano all'individuazione delle attività più esposte al rischio di corruzione tra quelle del proprio settore/servizio;
- attuano e verificano la corretta applicazione delle misure di contrasto previste dal PTPCT nel proprio Settore/Servizio;
- predispongono, entro il 31 ottobre di ogni anno, per il periodo dal 1 novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno stesso, una relazione da trasmettere al RPCT che attesti la corretta applicazione delle misure previste dal PTPCT, lo stato di attuazione del Piano stesso e le azioni realizzate per eliminare le anomalie eventualmente riscontrate nella struttura di riferimento, fornendo altresì al RPCT tutti gli elementi utili per la redazione della relazione finale sull'attività svolta;
- provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, nonché alla tempestiva eliminazione delle anomalie;
- propongono il personale da inserire nei programmi annuali di formazione;
- danno immediata applicazione ad azioni correttive laddove riscontrino mancanze e/o difformità nell'attuazione del PTPCT, dandone tempestiva comunicazione al RPCT;
- adottano misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti, verificando le ipotesi di violazione.

Il PNA 2019 precisa ulteriormente che i **Dirigenti e i Responsabili delle unità organizzative devono:**

- - *valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;*
- - *partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;*
- - *curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;*

- - *assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale*
- - *tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.*

Con riferimento alla trasparenza, i Dirigenti e i Responsabili di Servizi Autonomo, cui fanno capo i Settori e i Servizi che elaborano i dati, sono responsabili in merito all'individuazione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito dell'Amministrazione Comunale nei termini stabiliti dalla legge; essi possono nominare uno o più Referenti tra i dipendenti del Settore/Servizio loro assegnati con compiti di collaborazione e supporto nell'adempimento degli obblighi spettanti.

I dipendenti dei singoli Settori/Servizi, in quanto detentori dei dati, relativamente ai documenti riguardanti i procedimenti amministrativi di loro competenza hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione dei dati al Settore Sistemi Informativi ed e- government.

Il Responsabile del Settore Sistemi Informativi ed e-government, in qualità di Responsabile delle pubblicazioni, vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione comunale ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Personale dipendente

Tutti i dipendenti del Comune di Alessandria devono partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e alla attuazione delle misure contenute nel PTPCT.

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge n. 241/1990, segnalando tempestivamente al proprio dirigente/responsabile la situazione di conflitto.

Ogni dipendente che esercita attività a rischio corruzione relaziona al proprio dirigente/responsabile in merito a qualsiasi anomalia accertata ed è tenuto a partecipare alla formazione proposta e organizzata dal RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nucleo di Valutazione

Gli OIV e, per gli Enti locali i Nuclei di Valutazione rivestono un ruolo importante nel coordinamento tra sistema di gestione della *performance* e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le funzioni loro affidate in materia di prevenzione della corruzione dal D.Lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla L. 190/2012. La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra i due soggetti, prevede un **più ampio coinvolgimento dei Nuclei chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di**

miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della *performance* dei funzionari pubblici.

Il Nucleo di Valutazione è coinvolto nel processo di gestione del rischio e verifica la corretta applicazione del PTPCT, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei Dirigenti e Responsabili di Servizio Autonomo.

È tenuto altresì a vigilare sulla corretta applicazione del Codice di Comportamento adottato nell'Ente.

Svolge compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa sulla base di quanto previsto dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre il Nucleo di Valutazione:

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, ove stabiliti;
- verifica i contenuti della relazione sui risultati dell'attività svolta dal RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, il Nucleo di Valutazione può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
- può riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

LINEE D'INTERVENTO

Il presente PTPCT è un programma di attività contenente l'indicazione delle aree di rischio, l'identificazione dei rischi, nonché l'individuazione delle misure concrete per la prevenzione e la repressione della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno dell'Ente e per l'attuazione del principio fondamentale della trasparenza, nel suo più ampio significato di "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*".

Scopo del presente PTPCT è quello di:

- perseguire efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;
- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel contesto del presente PTPCT, il concetto di corruzione preso a riferimento ha un'accezione ampia ed è quindi comprensivo delle varie situazioni in cui, nello svolgimento dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 *ter* del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, , ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (*maladministration*).

L'Ente è tenuto ad adeguare il PTPCT, oltre che annualmente nei termini di legge, anche nel corso della sua durata ed efficacia in relazione a:

- entrata in vigore di nuove norme di settore;
- stipulazione di Intese Istituzionali;

- adozione di linee-guida delle autorità competenti, di provvedimenti ministeriali e pronunce dell'ANAC;
- mutamenti organizzativi rilevanti della struttura;
- esito della consultazione e partecipazione con portatori di interessi sia all'interno sia all'esterno della struttura amministrativa.

Il Comune di Alessandria intende, inoltre, dare attuazione al principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Costituisce, altresì, livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione e pertanto deve essere garantita su tutto il territorio nazionale.

ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

Il Comune di Alessandria, ai sensi del proprio Statuto (art. 3, comma 1) «è l'ente che rappresenta la Comunità alessandrina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche, ispirandosi al motto: “DEPRIMIT ELATOS, LEVAT ALEXANDRIA STRATOS” (Alessandria umilia i superbi e esalta gli umili)».

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il nostro Comune in quanto “ente locale”.

La composizione demografica locale mostra tendenze, come ad esempio l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune sia per la pianificazione territoriale che per l'erogazione dei servizi.

Popolazione (andamento demografico)			
Popolazione legale			
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)			89.411
Movimento demografico			
Popolazione al 01/01/2020		(+)	93.980
Nati nell'anno		(+)	650
Deceduti nell'anno		(-)	1.156
	Saldo naturale		- 506
Immigrati nell'anno		(+)	2.722
Emigrati nell'anno		(-)	2.564
	Saldo migratorio		158
	Popolazione al 31.12.2019		93.632

di cui		
In età prescolare (0-6)		5016
In età scuola dell'obbligo		6419
In forza lavoro 1 occupazione (15/29)		12658
In età adulta (30/65 anni)		46856
In età senile (oltre 65 anni)		22683

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali.

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	(Km ^{q.})	204
Risorse idriche		
Laghi	(num.)	0
Fiumi e torrenti	(num.)	2
Strade		
Statali	(Km.)	15
Regionali	(Km.)	0
Provinciali	(Km.)	45
Comunali	(Km.)	440
Vicinali	(Km.)	70
Autostrade	(Km.)	28

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	SI	Delibera C.C. n. 60 del 30/08/1999
Piano regolatore approvato	SI	Delibera C.C. n. 36 del 07/02/2000
Piano di governo del territorio	No	
Programma di fabbricazione	No	
Piano edilizia economica e popolare	No	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	Si	Delibera C.C. n. 37 del 19/03/2007
Artigianali	Si	Delibera C.C. n. 86 del 22/07/2002
Commerciali	Si	Delibera C.C. n. 80 del 28/06/2013
Altri strumenti	No	
Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	Si	
Area interessata P.E.E.P.	0	
Area disponibile P.E.E.P.	0	
Area interessata P.I.P.	904.092	
Area disponibile P.I.P.	176.424	

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)				
Denominazione		2020	2021	2022
Asili nido	(num.)	197	232	232
	(posti)	232	232	232
Scuole materne	(num.)	2.100	2.100	2.100
	(posti)	2.250	2.250	2.250
Scuole elementari	(num.)	4.150	4.150	4.150
	(posti)	4.206	4.206	4.206
Scuole medie	(num.)	2.450	2.450	2.450
	(posti)	2.460	2.460	2.460
Strutture per anziani	(num.)	7	7	7
	(posti)	1.024	1.024	1.024

Ciclo ecologico				
		2020	2021	2022
Rete fognaria - Bianca		0	0	0
- Nera		0	0	0
- Mista		315	315	315
Depuratore		SI	SI	SI
Acquedotto		444	444	444
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini		2.150	2.100	2.100
		281	281	281
Raccolta rifiuti - Civile		439.097	439.097	439.097
- Industriale		0	0	0
- Differenziata		SI	SI	SI
Discarica		SI	SI	SI

Altre dotazioni				
		2020	2021	2022
Punti luce illuminazione pubblica		14.960	14.960	14.960
Rete gas		361	361	361
Mezzi operativi		59	59	59
Veicoli		52	52	52
Automezzi		59	59	59
Personal computer		550	550	550

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

L'economia di un territorio si sviluppa in tre distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti. Il settore secondario congloba ogni attività industriale che soddisfa dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario e secondario. Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato, caratteristica questa delle economie più evolute.

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'Ente Comune quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Il processo di digitalizzazione in atto troverà ulteriore sviluppo nel campo dell'edilizia privata grazie all'introduzione della piattaforma digitale presso lo Sportello Unico per l'Edilizia nonché a seguito del convenzionamento tra il Comune e OPEN FIBER per la predisposizione di reti per la realizzazione di infrastrutture e reti dati ad alta velocità in varie zone del territorio comunale, destinata nei prossimi anni ad ulteriore ampliamento. Attraverso la programmazione POR FESR Strategia "Alessandria Torna al Centro", Obiettivo Strategico 3, Obiettivo Tematico 2, Asse IV, Azione 2.2.1 - DIGITALIZZAZIONE -, si procederà agli interventi di "Agenda Urbana" riguardanti alcuni complessi ed edifici storici, distribuiti sul territorio (Cittadella, Complesso dell'ospedale militare con Chiesa di San Francesco, Palazzo Cuttica, Biblioteca Civica, Foyer Teatro – Palazzo Comunale). Lo sviluppo dell'Agenda Digitale urbana in questo contesto è finalizzata all'elaborazione di un progetto complessivo che costruisca un asse che leghi il centro cittadino con la Cittadella, muovendosi indicativamente dal Palazzo Comunale verso Piazzetta della Lega, via Milano, via Dossena, piazza Gobetti e il ponte Meier, prevedendo interventi fisici di posatura di fibra, di accessoristica urbana (corpi illuminanti intelligenti) e software in chiave smart nella zona interessata.

In quest'ambito, si ritiene opportuno esplicitare gli argomenti di "Interoperabilità e principio once only", così come espressi nel "Libro bianco sull'innovazione della PA" edito da FORUM P.A. nel corso del 2018, riportato testualmente...

Una delle principali barriere allo sviluppo di servizi di qualità al cittadino è ancora

oggi la mancanza di integrazione tra dati e servizi delle diverse amministrazioni. Il nostro ordinamento prevede già dagli anni 90 il divieto per le amministrazioni di chiedere all'utente dati e informazioni personali già fornite ad altri enti. Un obbligo ormai formalizzato anche a livello europeo, con il nome di *once only principle*, ma ancora disatteso nei fatti, a causa della scarsa **interoperabilità** dei diversi sistemi informativi della PA.

Il Piano triennale per l'informatica nella PA sancisce la transizione a un nuovo modello di interoperabilità basato sull'approccio **API-first** e sull'uso di diversi standard (oltre al consolidato SOAP, si aggiungono il REST, in particolare OpenAPI, ed altri standard), al fine di garantire la corretta interazione tra cittadini, imprese e PA e favorire la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e servizi.

In attuazione del Piano, sono state emanate le linee guida di transizione, per il progressivo superamento del precedente modello di SPCoop (Sistema Pubblico di Cooperazione), basato su standard SOAP, e la dismissione dei relativi strumenti (Porte di dominio, Buste eGov, Registro SICA), nonché i primi due capitoli delle linee guida del nuovo modello, attualmente in consultazione (i restanti 3 saranno pubblicati entro l'estate).

Le linee guida introducono alcuni importanti elementi di novità, con l'esplicita finalità di superare le difficoltà che hanno limitato la diffusione del modello SPCoop (a fine 2017 le PA aderenti al vecchio sistema erano solo poco più di 200, principalmente del livello centrale e del livello di Regioni e Province autonome). Tra queste:

- l'apertura a nuove tecnologie che in maniera iterativa potranno aggiungersi nel tempo allo standard REST, al fine di evitare la staticità del modello;
- il superamento dei contratti di servizio riservati alle sole PA con rapporti 1:1, con l'attivazione di integrazioni tra enti più semplici attraverso il catalogo pubblico delle API, accessibile anche da soggetti privati;
- modelli di sicurezza differenziati, a seconda delle diverse situazioni, e non più il massimo livello possibile (non ripudio) per ogni transizione.

Per garantire il successo del nuovo modello sarà tuttavia necessario intraprendere una serie di azioni di accompagnamento che ne garantiscano la piena diffusione presso tutte le amministrazioni.

Raccomandazione 3.3a - Garantire la stabilità del quadro di riferimento per un certo periodo di tempo, al fine consentire a tutte le amministrazioni di completare la transizione al nuovo modello

Le soluzioni tecnologiche ed organizzative necessarie a gestire l'interoperabilità richiedono sforzi ed investimenti ingenti, nonché tempi di attuazione presumibilmente non brevi. Occorre pertanto garantire un periodo di assestamento della cornice regolamentare delineata dal Piano Triennale e dalle linee guida, al fine di garantire agli organi di governance di sviluppare e applicare il modello, e di consentire a tutte le amministrazioni di aderirvi. Pare quindi opportuno astenersi da interventi normativi e regolatori che possano andare ad incidere sul CAD o sull'impianto definito dalle linee guida, limitandosi tutt'al più all'integrazione di nuove tecnologie disponibili in un'ottica di aggiornamento continuo del modello.

Raccomandazione 3.3b - Promuovere la condivisione di conoscenza e l'ascolto tra amministrazioni sul tema dell'interoperabilità, anche attraverso la costruzione di appositi "luoghi" di confronto

Le nuove regole tecniche cadono in un contesto maggiormente favorevole rispetto a quello che aveva caratterizzato l'avvio di SPCoop nel 2005, soprattutto in termini di consapevolezza sull'importanza di investire sul tema. Tuttavia, per "dare gambe" all'interoperabilità serve affrontare primariamente il problema della condivisione di

conoscenza maturata in questi anni da alcune PA leader e dell'ascolto dei bisogni reciproci delle altre amministrazioni. Occorre quindi un luogo di confronto e contaminazione tra amministrazioni, un vero e proprio **Forum Nazionale dell'Interoperabilità**, sul modello di successo del Forum Nazionale della Fatturazione elettronica. Un luogo di incontro, a partecipazione libera, rivolto principalmente agli enti chiamati a cooperare con AgID nella gestione del Catalogo delle API, con la duplice finalità di momento di conoscenza delle migliori pratiche fatte e ascolto del reale bisogno delle PA rispetto al dato detenuto dalle altre.

Raccomandazione 3.3c - Accompagnare la transizione al nuovo modello promuovendo la condivisione di risorse e competenze tra enti, anche attraverso forme di riuso collaborativo delle soluzioni applicative già sviluppate

Occorre promuovere la consapevolezza che l'investimento in interoperabilità è vantaggioso sia in termini di risparmio futuro, sia di semplicità nello sviluppo e nell'erogazione dei servizi. Le amministrazioni dovranno essere adeguatamente supportate nell'adozione del nuovo modello, soprattutto su due fronti:

- *quello delle **competenze**, poiché non tutti gli enti dispongono di quelle necessarie a guidare la transizione e a governare l'attuazione delle nuove regole tecniche;*
- *quello delle **risorse**, poiché il passaggio a un modello fondato su API e micro-servizi richiede investimenti non banali.*

*Sarà quindi fondamentale promuovere forme di condivisione degli investimenti e di **riuso collaborativo**, attraverso cui ridurre la spesa in capo alla singola amministrazione e mettere a fattor comune le diverse competenze delle amministrazioni, con un vantaggio reciproco.*

Raccomandazione 3.3d - Assicurare la disponibilità di API relative alle Banche dati di interesse nazionale, per abilitare lo sviluppo di servizi innovativi verso cittadini, imprese e altre amministrazioni

Le amministrazioni hanno necessità di accedere in maniera API-first alle Basi di dati di interesse nazionale. Tali dati rappresentano infatti una fonte necessaria allo sviluppo di molti importanti servizi da parte di altre PA. Al momento però, il Piano Triennale non è chiarissimo su questo punto. Occorre quindi esplicitare l'obbligo di utilizzo di OpenAPI anche a questi soggetti. La governance di queste basi dati e il design delle relative API potrebbe essere gestita e presidiata ad AgID, in stretta collaborazione con le amministrazioni detentrici. Questa soluzione è oggi possibile per molte banche dati, anche a legislazione vigente, mentre per alcuni casi specifici (banche dati "protette") potrebbe essere necessario un intervento normativo ad hoc.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

La gestione di pubblici servizi

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Il Comune di Alessandria, con deliberazione Giunta Comunale n. 225 del 7.10.2020, ha ridefinito il gruppo "Amministrazione pubblica" ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. come di seguito elencato e aggiornato con le modifiche successive alla data del presente Piano :

Società:

- Fallimento A.T.M. s.p.a (94,54%)
- A.M.A.G. s.p.a. (74,64%) (capogruppo di gruppo di imprese)
- A.R.AL. s.p.a. (93,52%)
- La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a. (10,35%)
- Fallimento A.S.P.AL. – sentenza del Tribunale Di Alessandria del 15/12/2020
- Fallimento S.V.I.AL. s.r.l. (100%) - sentenza del Tribunale di Alessandria n. 70 del 25/9/2018
- Fallimento VALOR.I.AL. s.r.l. (100%) - sentenza del Tribunale di Alessandria n. 36 del 28/5/2018
- Rivalta Terminal Europa s.p.a. (0,19%)
- Banca Popolare Etica (0,01%)
- Fallimento A.M.I.U. s.p.a. (99,72%)
- Altri organismi
- Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (40,83%)
- C.I.S.S.A.C.A. – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (74,30%)
- FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino (10,00%)
- Società Consortile Langhe Monferrato e Roero (32,89%)
- Azienda Speciale "Costruire Insieme" (100%)
- ATO 6 (17,57%)
- ATO G.R.A (5,00%)
- Alexala Consorzio (2,82%)
- CSI Piemonte (0,87%)
- Fondazione S.L.A.L.A.

ANALISI SU PRESENZA DI MAFIE E CORRUZIONE

Relazione 2019 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Premessa. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha presentato il 31 luglio 2019 la Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso nel periodo luglio 2017 – giugno 2018. Di seguito se ne sintetizzano alcuni aspetti.

‘NDRANGHETA

I dati emersi dalle indagini e dalle sentenze emesse nel periodo di riferimento, confermano i profili sull’operatività delle ‘ndrine già emersi nelle precedenti Relazioni (vedi il tema dell’unitarietà della ‘ndrangheta, già sviluppato nella Relazione 2017).

In particolare sul concetto di “‘ndrangheta unitaria” viene specificato che “i locali di ‘Ndrangheta mantengono piena autonomia, non solo operativa, ma anche decisionale, rispetto agli affari che esauriscono la loro portata ed i loro effetti, nello specifico territorio di competenza, dovendo, tuttavia, rapportarsi alla struttura di vertice del *Crimine* in Calabria, allorché gli interessi in gioco riguardano, invece, assetti più complessivi, la gestione di situazioni di respiro più ampio o, addirittura, il funzionamento e le regole di base dell’organizzazione, di cui, in quanto tali, va garantito il rispetto ovunque, in Italia come all’estero”.

La “componente riservata”. La Relazione si sofferma sulla sentenza di primo grado del procedimento *Gotha* (marzo 2018), in cui sono confluite diverse indagini condotte dalla locale DDA. La sentenza riconosce l’esistenza di una componente “segreta o riservata della ‘Ndrangheta, a lungo occultata attraverso lo strumentale utilizzo di molteplici schermi personali, professionali, istituzionali e massonici, che ha costantemente pianificato le strategie operative delle componenti *visibili* dell’organizzazione mafiosa, nonché condizionato il funzionamento delle istituzioni e finanche degli organi di rango costituzionale, sfruttando le informazioni riservate provenienti da apparati informativi ed istituzionali e gestendo un enorme bacino di voti, strumento indispensabile per mantenere il controllo di organi elettivi, non solo a livello territoriale, ma anche sovraregionale”. Una vera e propria associazione segreta, perlopiù sconosciuta agli affiliati, in grado di ergersi come “centro strategico dell’organizzazione”.

Tanto in Calabria quanto nel resto del Paese le ‘ndrine si presentano oggi come un’organizzazione in grado di permeare tutti i gangli della Pubblica Amministrazione, attraverso un “rapporto privilegiato” con alcuni amministratori locali, grazie alla capacità di creare e conservare “consenso popolare”. Sono inoltre capaci di avere “disponibilità” di imprenditori attivi “in tutti i settori economici”. Queste caratteristiche rendono la ‘Ndrangheta unica nel panorama nazionale e le consentono di “perseguire l’obiettivo dell’arricchimento, del guadagno, conservando, al contempo, il potere grazie a quella capacità intimidatoria costruita nel tempo”.

COSA NOSTRA

La morte di Salvatore Riina nel 2017 continua ad influenzare le dinamiche interne a Cosa Nostra (aspetto più volte evidenziato dalle Relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia).

Il timore che la corsa alla successione ai Corleonesi, e il ritorno in Sicilia dei cosiddetti “scappati” – gli sconfitti della guerra di mafia degli anni Ottanta – potesse innescare una lunga scia di sangue è stato finora smentito dai fatti. È invece “venuta alla luce la capacità camaleontica di Cosa Nostra di scegliere la strada di una pacifica convivenza anche con i c.d. *perdenti*, tornati sul territorio, al fine di evitare che l’inasprirsi della repressione giudiziaria, conseguente ai fatti omicidiari, potesse interferire con i consolidati meccanismi di produzione di reddito criminale, proveniente dai traffici di stupefacenti, dalle estorsioni, dalle infiltrazioni nel settore di giochi e scommesse e dagli altri meccanismi di controllo e di snaturamento dell’economia legale, non ultime le costanti infiltrazioni nell’economia degli appalti pubblici e privati”. Anche quest’anno la Direzione Nazionale Antimafia riporta i tentativi di Cosa nostra di ricostituire un organismo simile alla Commissione provinciale, che prima delle stragi rappresentava il centro del potere della mafia siciliana; tentativi continuamente frustrati dalle investigazioni di magistratura e forze dell’ordine.

Sanità, petrolio, pascoli: gli affari. “Le più attuali acquisizioni investigative, oltre a documentare l’interesse di compagini criminali nella sanità pubblica e privata, nel contrabbando transnazionale di prodotti petroliferi e nel settore delle forniture di generi alimentari presso i centri di accoglienza per immigrati, hanno ribadito l’operatività di articolazioni mafiose anche in ambiti che, seppure non di primaria importanza, risultano comunque remunerativi e funzionali al controllo del territorio. Inoltre, vanno rilevate nuove evidenze in settori di antica tradizione mafiosa, quali l’imposizione della c.d. *guardiania*, la commissione di rapine e l’abigeato. Quest’ultimo contesto, e più in generale il settore zootecnico e dello sfruttamento dei terreni ai fini del pascolo nell’area del Parco dei Nebrodi, è stato recentemente esplorato nell’ambito dell’indagine Nebrodi e dell’indagine Nibelunghi, che hanno accertato gli interessi della c.d. mafia agricola verso la concessione degli ingenti contributi comunitari erogati dall’A.G.E.A. [Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, *ndr*] e destinati al settore agricolo”.

CAMORRA

Anche relativamente alla Camorra – o per meglio dire “Camorre” – la Direzione Nazionale Antimafia conferma come principali elementi che la caratterizzano gli aspetti già emersi nelle precedenti Relazioni, a partire da una perdurante frammentarietà (vedi Relazione 2018) e dalla difficoltà di tracciarne delle linee evolutive.

Una mafia fluida. Non esiste un fenomeno criminale omogeneo: la discontinuità e la “pulviscolarità” dei gruppi che operano la rendono, secondo la definizione data dalla DNA, una mafia fluida. “Le strutture organizzative si sovrappongono le une alle altre, generando forme ibride, frutto di veloci processi di decomposizione e ricomposizione, in modo incerto e temporaneo, volatile. Un continuum che non possiede la trasparenza della liquidità, ma porta con sé l’opacità della melma, nella quale si smarriscono confini e riferimenti, si alterano i rapporti di forza, si nascondono i veri detentori del potere. Una vischiosità in cui la forza bruta della violenza e i metodi intimidatori si sposano con più raffinate tecniche di persuasione, di convincimento. I mondi e gli scopi illegali trovano la loro dimensione, prima subdolamente parassitaria e, poi, prepotentemente monopolistica, negli istituti e nei circuiti legali, che vengono infettati, corrotti, condizionati.

Collaborazioni temporanee, non alleanze. Non siamo di fronte al *caos* ma ad una realtà criminale che è data dalla coesistenza di nuclei compatti, spesso autosufficienti, che per ragioni vocazionali o successorie sviluppano caratteristiche peculiari e maturano abilità criminali specialistiche. Ciò comporta una elevata mutevolezza delle alleanze tra i vari gruppi: esse spesso non assurgono neppure alla condizione di veri/stabili patti

vincolanti, dovendosi perlopiù riscontrare l'esistenza di meri accordi temporanei, una sorta di joint venture, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti comuni. Collaborazioni delinquenziali destinate a terminare quando l'obiettivo comune sia stato raggiunto e pronte a ricostituirsi, anche con partner prima nemici tra loro, in una sarabanda di doppi giochi e tradimenti, non di rado suggellati da omicidi o da azioni clamorosamente violente”.

LA CRIMINALITÀ PUGLIESE

La Direzione Nazionale Antimafia in merito alla criminalità operante in Puglia distingue due tipologie di consorterie che operano nella regione, che si differenziano per fisionomia: quella operante nell'area di Bari e quella che opera nel foggiano e nel Gargano. Quest'ultima, come più volte sottolineato dagli investigatori negli ultimi anni, presenta un quadro particolarmente allarmante, a causa dei ripetuti fatti di sangue che si sono verificati nel biennio 2017-2018.

Le mafie foggiane secondo gli investigatori coniugano tradizione e modernità. “La tradizione è quella del *familismo mafioso* tipico della 'ndrangheta e della ferocia spietata della camorra cutoliana; la modernità, invece, è la vocazione agli affari, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale, la scelta strategica di colpire i centri nevralgici del sistema economico della provincia, cioè l'agricoltura, l'edilizia e il turismo. Pur potendo distinguere all'interno del circondario di Foggia due aree, quella foggiana e quella garganica, caratterizzate da una diversa economia, l'immagine complessiva della mafia del circondario ha una caratterizzazione unitaria e completamente diversa da quella della criminalità organizzata del circondario di Bari. Trattasi di una mafia chiusa, impenetrabile e saldamente legata a *valori mafiosi* ai quali – a causa della prevalente composizione familiare dei sodalizi – si intrecciano quelli familiari”. I tratti di modernità dei sodalizi foggiani si evidenziano anche nella capacità di farsi imprenditori, dimostrando una capacità di tessere relazioni anche con altri gruppi criminali, come quello dei Casalesi.

LA CRIMINALITÀ DI ORIGINE STRANIERA

Un progressivo radicamento. In estrema sintesi potrebbe essere questa la descrizione della storia delle mafie straniere in Italia, oggi capaci di gestire “in proprio” alcune attività criminali, non esercitate o lasciate esercitare dalle mafie italiane. Operative e sempre più strutturate nel nostro Paese, con propaggini e collegamenti in altre nazioni occidentali quali Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Belgio.

Il rapporto tra mafie autoctone e straniere si sta “intensificando”. Particolarmente significativa è in tal senso la presenza della mafia nigeriana nel Sud Italia, proprio nelle regioni di nascita delle mafie italiane, dove è più asfissiante il loro controllo del territorio. Si fa strada la criminalità albanese nella gestione del traffico degli stupefacenti, settore dominato dalla 'ndrangheta.

“Gli episodi di conflitto anche violento ed armato accertati dalle Forze dell'Ordine e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia autorizzano ipotesi di non piena e stabile sintonia ma di tolleranza e collaborazione utilitaristica tra le due mafie, alla ricerca di un vantaggio economico che potrebbe essere pregiudicato dai contrasti e dalle concentrazioni di Forze dell'Ordine nei territori in cui si manifestano. In molti casi è stato accertato il pagamento di un quantum da parte delle mafie straniere a quelle tradizionali come riconoscimento della sovranità territoriale, ma il dato non può essere esteso a tutto il territorio nazionale”.

LA CORRUZIONE

L'ottavo capitolo della Relazione tratta i poli di interesse della Direzione Nazionale Antimafia, tra cui quello della corruzione, tematica indipendente ma interconnessa con le attività della criminalità organizzata nel nostro Paese. La DNA ribadisce un concetto emerso più volte negli ultimi anni: le mafie ricorrono meno alla violenza e puntano maggiormente a creare una rete, un sistema corruttivo-collusivo.

Fattore strategico per l'espansione mafiosa. “Le intimidazioni, l'aggressione, le lesioni, l'omicidio vengono attuati soltanto quando risultano indispensabili per realizzare gli scopi dell'associazione, nella consapevolezza che, in una società evoluta, l'utilizzo sistematico della violenza finisce per elevare il livello di attenzione delle istituzioni, con conseguente danno per l'operatività delle stesse organizzazioni criminali. Come osservato dalla Cassazione è in atto una sorta di *mutazione genetica* delle associazioni mafiose che tendono a vivere sott'acqua, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti e servizi pubblici. Insomma, la corruzione è ormai uno dei fattori strategici per l'espansione mafiosa”.

Tale espansione si consolida attraverso il “condizionamento degli amministratori locali e/o la corruzione di funzionari locali, che diventano così le pedine di un gioco criminale finalizzato ad incrementare ed estendere il potere mafioso”. Tale strategia si evidenzia nell'alto numero di Amministrazioni locali sciolte per infiltrazione mafiose negli ultimi anni. I legami criminali tra consorterie mafiose e pezzi della macchina amministrativa e politica dei governi locali provocano, inevitabilmente, l'inquinamento delle procedure di affidamento pubblico.

Com'è noto, la presenza della mafia nell'economia legale si palesa nel settore degli appalti di opere pubbliche (fornitura, produzione e distribuzione degli inerti, edilizia, cantieri stradali, ciclo del cemento) e si estende in altri settori quali lo smaltimento dei rifiuti, la ristorazione, la gestione di hotel e villaggi turistici, il gioco d'azzardo, il comparto della sanità, il sistema dell'accoglienza agli immigrati.

Un sistema illegale che si autoalimenta. “A fronte di una persistente e grave congiuntura economica quale quella che il nostro paese da tempo sta affrontando, e che non accenna a ridimensionarsi, la gestione (diretta o indiretta) di un'impresa affidataria di commesse pubbliche, come pure il controllo di una società partecipata da un ente territoriale, o la presenza in un consorzio pubblico, hanno importanti ricadute sul tessuto sociale. Si tratta di situazioni che consentono di affidare subcontratti, di offrire posti di lavoro, di gestire i contratti di nolo e di fornitura, e dunque di *fidelizzare* all'organizzazione mafiosa un numero rilevante di persone. E proprio attraverso tale fidelizzazione le mafie riescono poi ad orientare vaste aree della popolazione nell'esercizio del diritto di voto, e dunque a far eleggere amministratori che subiranno il condizionamento mafioso e che pertanto conferiranno nuovi appalti, così chiudendo il cerchio in un sistema di illegalità che si autoalimenta”.

I sistemi di affidamento. “Le modalità concrete con cui, attraverso tali accordi corruttivi, vengono pilotate le gare di appalto sono davvero varie, anche se, di fatto, l'appoggio compiacente di funzionari pubblici ha ridotto la necessità di ricorrere a tecniche di manipolazione delle gare particolarmente sofisticate”. Tra quelle più frequentemente utilizzate si possono citare:

1. i capitolati redatti inserendo specifiche caratteristiche possedute soltanto dall'impresa che si intende favorire;
2. la formazione pilotata delle commissioni aggiudicatrici;
3. le offerte concordate tra le ditte che partecipano alla gara;

4. i cartelli di imprese basati su un accordo di desistenza, deliberatamente orientato a favorire l'aggiudicazione, a rotazione, nei confronti di una di esse;
5. l'adozione sistematica di procedure di rinnovo, o anche di procedure negoziate, creandone artificialmente i presupposti come, ad esempio, l'urgenza;
6. le varianti in corso d'opera attraverso le quali si rendono remunerative offerte che, in sede di aggiudicazione, erano state affidate grazie ai forti ribassi praticati.

L'interesse mafioso verso gli Enti locali. “Le imprese infiltrate dalla mafia hanno privilegiato gli appalti banditi dal circuito delle autonomie comunali e regionali. La concentrazione del fenomeno negli affidamenti gestiti dagli enti territoriali risponde a varie motivazioni:

- **sovente la mafia gioca di anticipo**, favorendo o determinando l'elezione, nei consigli comunali e regionali, di soggetti ritenuti in grado di acquisire posizioni di rilievo nell'amministrazione, così da poter poi chiedere il conto – una volta eletti – in termini di affidamenti, autorizzazioni edilizie, forniture ed altri vantaggi. Le analisi più recenti consentono di affermare che più che puntare su un candidato da appoggiare tramite il tradizionale *voto di scambio*, la mafia persegue, in non pochi casi, l'elezione di rappresentanti direttamente espressi dagli ambiti criminali.
- Nei contesti storicamente controllati dalle famiglie mafiose, nel corso del tempo è stata favorita l'assunzione, nei posti chiave degli apparati comunali, di soggetti contigui alle consorterie criminali, in grado di manovrare abilmente le leve della macchina amministrativa con la finalità di condizionare il sistema di aggiudicazione.
- Le procedure relative agli affidamenti gestiti da amministrazioni locali, non sono presidiate dalle cautele e dai sistemi di controllo predisposti per le opere di rilievo nazionale, cosicché la loro forzatura risulta più semplice.
- Occorre considerare che in un periodo caratterizzato da un imponente debito pubblico, da risorse pubbliche molto limitate, sono ben poche le opere pubbliche a livello nazionale finanziate e destinate alla realizzazione, cosicché la maggior parte degli appalti è bandita, necessariamente, dagli Enti locali. Essi sono pertanto divenuti il più rilevante centro di imputazione della spesa pubblica, e proprio per questo sono il contesto in cui le organizzazioni mafiose trovano conveniente operare.

Per una analisi più attinente del territorio alessandrino/piemontese occorre far riferimento:

- **alla Relazione finale dell'attività svolta dalla Commissione temporanea e speciale per la promozione della cultura della Legalità della Città di Alessandria (02.03.2017)**, laddove, tra l'altro, è scritto che “omissis... questi incontri ci hanno aiutato a tratteggiare uno scenario che richiede un livello di allerta importante. Il nostro territorio è stato – ed è – oggetto di infiltrazioni della ‘ndrangheta. Il velo è stato definitivamente squarciato dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (V Sezione) che, nel marzo del 2015, ha confermato definitivamente la condanna dei diciassette imputati finiti in carcere a seguito dell'operazione “Albachiara”. Tra questi, anche un Consigliere comunale di Alessandria, del precedente mandato amministrativo. Non dobbiamo dimenticare, seppur non avvenute sul territorio del nostro Comune, le vicende collegate all'operazione “Triangolo” del 2015 e alle successive operazioni “Alchemia” e “Arka di Noè” del 2016, tutte con importanti risvolti di ‘ndrangheta che hanno riguardato il tortonese e la Valle Scrivia. Le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel tessuto economico, politico e sociale sono spesso traghettate da fenomeni corruttivi, a contrasto dei quali la produzione normativa degli ultimi anni è stata importante e ha profondamente coinvolto anche le amministrazioni locali e le loro

partecipate, che devono affrontare una serie di nuovi adempimenti volti a prevenire e a far emergere fenomeni di corruzione. Complessivamente si può dire che viene correttamente data grande enfasi al tema della prevenzione, che è sicuramente il ruolo che devono svolgere le pubbliche amministrazioni per evitare di lasciare anche minimi spazi a quei fenomeni che oramai sappiamo essere parte integrante di una strategia di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali nelle Istituzioni omissis...”.

- **agli sviluppi delle inchieste Amalgama** (riguardante le infiltrazioni della ‘ndrangheta negli appalti per la realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità tra cui la tratta Tav «Av./A.C Milano-Genova-Terzo Valico Ferroviario dei Giovi» Alta Velocità Milano-Genova, con ripercussioni a livello provinciale) e **della Procura di Brescia** (riguardante un traffico illecito di rifiuti, in cui è coinvolta anche la società ARAL S.p.A., partecipata del Comune).

- alla **provincia di Alessandria a Novi Ligure nell’operazione contro la ‘ndrangheta, “Rinascita-Scott”**, coordinata dal gip di Catanzaro sulla base di un’indagine della Dda ad agosto 2019. Le indagini hanno documentato l’esistenza di strutture quali società, locali e ‘ndrine, in grado di controllare il territorio di riferimento e di gestirvi capillarmente ogni attività lecita o illecita; lo sviluppo di dialettiche inerenti alle regole associative, nello specifico, sulla legittimità della concessione di doti ad affiliati detenuti; l’utilizzo di tradizionali ritualità per l’affiliazione e per il conferimento delle doti della società maggiore, attestato dal sequestro di alcuni pizzini riportanti le copiate; l’operatività di una struttura provinciale, nella provincia di Vibo Valentia, con compiti di coordinamento delle articolazioni territoriali e di collegamento con altre realtà locali.

- **all’Operazione Fenice - “Ndrangheta” e compravendita di voti (dicembre 2019)**

La Guardia di Finanza di Torino, con il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, eseguendo 8 misure cautelari in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Torino, a carico di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, reati fiscali per 16 milioni di euro, seguiti da provvedimenti di sequestro per milioni di euro su 200 tra imprese, immobili e conti correnti, eseguiti in Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna. Nel corso delle indagini è emerso che, con il costante sostegno garantitogli dai membri della cosca, è stato attuato uno strutturato sistema di evasione fiscale attraverso la creazione di più società, formalmente non riconducibili allo stesso soggetto, tramite cui compiere indebite compensazioni IVA ed ottenere in tal modo considerevoli profitti. Nel prosieguo delle indagini è stato possibile appurare come la consorteria ‘ndranghetista, abbia manifestato la propria ingerenza anche in occasione delle Elezioni Politiche Regionali del 26 maggio 2019, nel corso delle quali ha stipulato un “patto di scambio” con il candidato R. R., consistente nel pagamento della somma di 15.000 euro in cambio della promessa di un “pacchetto” di voti.

- **allo sviluppo ulteriore dell’operazione «Alchemia» del 2016, messa in atto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, perché secondo la Procura della Repubblica di Palmi (Reggio Calabria), per un imprenditore di Novi Ligure in concorso altro di Serravalle Scrivia, sono stati ora riscontrati legami con due cosche della ‘ndrangheta, quella di Raso-Gullace-Albanese e l’altra di Gagliostro-Parrello, di cui sarebbero i referenti in Piemonte,**

- **all’inchiesta, attualmente ancora in corso, sulle tangenti per gare d’appalto truccate in varie ASL e Aziende Ospedaliere Piemontesi**, compresa quella per un 1.1.1 di euro della Asl di Alessandria, per cui risultano indagati per corruzione,

turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture una quindicina di persone e fra queste otto dipendenti pubblici.

Occorre rilevare che le cosiddette “mafie del Nord” rivelano orientamenti che combinano la “logica dell'appartenenza” alla “logica degli affari”, in cui a seconda dei casi l'una può risultare prevalente rispetto all'altra; tenendo conto che vi sono gruppi più legati al radicamento sul territorio (come l'ndrangheta; **vedi operazione “Alchemia”**) e **per questo strutturate in modo funzionale con vincoli di solidarietà e lealtà, mentre altri (come i clan della camorra, ma anche gruppi a carattere privato; vedi tangenti nella sanità) mostrano un'accentuata propensione alla vocazione imprenditoriale.**

Inoltre, vi sono taluni elementi emergenti anche in riferimento alla pandemia, che potrebbe influire in modo deleteri ampliando la cosiddetta “zona grigia” della corruzione, poiché l'aumento della povertà materiale (e comunque delle difficoltà che stanno incontrando anche imprenditori) e di quella digitale (dalla mancanza di connessioni e strumenti informativi adeguati, alla capacità d'uso dei sistemi), offrono il fianco ad interventi di sostegno “pronta cassa” che possono provenire da ambienti mafiosi in paziente attesa di ottenere illecita soddisfazione con prossime azioni corruttive (la cui dazione risulterebbe quindi già erogata, pressoché “in bianco”).

In termini generali, la pandemia si trasformerà in affezione endemica e molti avranno la tentazione (l'illusione, per molti aspetti⁹ di poter tornare al mondo preesistente, senza tener conto di enormi vuoti generati in termini progettuali, esperienziali, mediatici, di senso (senso di smemoratezza, come accade nell'elaborazione del lutto). Il desiderio diffuso è appunto quello di tornare il più in fretta possibile ad abitudini e comportamenti precedenti, come condizione non soltanto desiderabile, ma addirittura necessaria e legittimo (trasformando le cautele ed i lutti in “acqua passata”). Mentre è opportuno tenere in debito conto delle debolezze e delle fragilità di sistema che la pandemia ha posto in evidenza, dalla sanità alla prevenzione, dalla cura degli anziani alla tutela dei giovani e, per quanto concerne, i possibili fenomeni corruttivi, alla disuguaglianze, alla competenza e affidabilità dei decisori, alle relazioni tra Stato ed Enti Locali.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Nell'anno 2020 l'Amministrazione ha rilevato la necessità di procedere ad una ulteriore modifica dell'assetto macro strutturale dell'ente con conseguente riassegnazione di funzioni, al fine di razionalizzare le attività, ottimizzando l'impiego delle risorse in modo tale da assicurare la minima frammentazione e dispersione delle attività e il massimo di cooperazione tra unità organizzative e creare un modello di lavoro orientato a dare maggior impulso alla gestione degli obiettivi ed alla valorizzazione del personale.

Pertanto ha ritenuto di modificare **a far data dal 16.9.2020** la macro-struttura, già stabilita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 12/12/2019, e modificata con la successiva deliberazione n. 199 del 25.8.2020 modificando l'assetto organizzativo, i cui sostanziali elementi sono i seguenti:

- In staff al Sindaco:
- Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e soggetti partecipati, cerimoniale,
- affari generali quale supporto al Sindaco ed agli Assessori nello svolgimento delle proprie funzioni politiche e strategiche, come previsto dall'art. 7 ter del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché quale presidio delle funzioni trasversali afferenti gli affari generali.

Allo stesso settore con decorrenza 01.01.2021 vengono assegnate anche le funzioni in materia di Disability Manager;

- Servizio Autonomo Ufficio Stampa;
- Servizio Autonomo Polizia Locale;
- Servizio Autonomo Progetti complessi ed europei;
- Servizio Autonomo Avvocatura;
- Servizio Autonomo Risorse Umane,
- Servizio Autonomo gare, appalti e contratti;
- Settore Sistemi informativi ed e-government – Ufficio Autonomo del DPO;
- Segretario Generale, con Ufficio di Supporto al Segretario generale;
- Servizio Autonomo Programmazione e controllo;
- Servizio Autonomo Prevenzione e Protezione


AREA TECNICA :

- Settore lavori pubblici, infrastrutture, disability manager e smart city, con la precisazione che le funzioni di disability manager resteranno in capo al predetto settore fino al 31.12.2020
- Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, mobilità, Protezione civile, Commercio e Turismo;
- Settore Urbanistica e Patrimonio;

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

- Settore Trasparenza Politiche Culturali e Biblioteca,
- Settore Servizi demografici, Politiche educative, politiche sociali, Autoparco,
- logistica/operativo e manifestazioni;
- Settore Risorse finanziarie e Tributi;

Contestualmente alla sopra illustrata ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente, con decorrenza del 16/09/2020, è stata approvata la riaggregazione delle macrofunzioni istituzionali e delle funzioni gestionali riferite ai diversi Settori/Servizi Autonomi. Il nuovo assetto organizzativo interno dell'Ente, a livello di macrostruttura, è pertanto rappresentato dall'organigramma seguente:



È stato adottato un sistema di rotazione parziale degli incarichi dirigenziali: il Sindaco infatti ha provveduto ad assegnare a decorrere dal 1.1.2020 i nuovi Settori ai Dirigenti in servizio presso l'Ente e a seguito della parziale modifica della struttura organizzativa ha nuovamente riassegnato o modificato alcuni incarichi a decorrere dal 16.9.2020.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

Con la deliberazione Giunta Comunale n. 430 del 17.8.2020 ha adottato un atto di ricognizione dell'assetto dell'Area delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità avviato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 11/06/2020 individuando, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle linee strategiche definite nei documenti di programmazione dell'Amministrazione per ciascun Settore e di quanto disposto con le Deliberazioni di Giunta richiamate in premessa, le Posizioni Organizzative per lo svolgimento di Funzioni di direzione di Unità Organizzativa di particolare complessità nonché le Posizioni Organizzative per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità nei sotto elencati Settori/Servizi Autonomi e Segreteria Generale:

- POSIZIONI ORGANIZZATIVE per lo svolgimento di Funzioni di direzione di Unità Organizzativa di particolare complessità:

- Servizio Autonomo Polizia Locale: n.1
- Servizio Autonomo Gare, appalti e contratti: n.1
- Servizio Autonomo Risorse Umane: n.1
- Settore Risorse Finanziarie e Tributi: n.1
- Settore LL.PP: Infrastrutture Disability Manager e Smart City: n.2
- Settore Servizi Demografici Politiche Educative, Politiche Culturali e Sociali: n.1

- POSIZIONI ORGANIZZATIVE per lo svolgimento di attività con contenuti di Alta Professionalità:


- Servizio Autonomo Programmazione e Controllo: n.1
- Settore Sistemi informativi ed e-government – D.P.O. n.1
- Servizio Autonomo Ufficio stampa: n.1
- Servizio Autonomo Avvocatura: n.1
- Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari e Soggetti partecipati: n.1
- Segreteria Generale: n.1
- Servizio Autonomo Progetti complessi ed europei: n.1
- Settore Affari Generali: n.1
- Settore Urbanistica e Patrimonio: n.1

confermando l'istituzione delle Posizioni Organizzative già assegnate ed istituendo quelle ad oggi non ancora assegnate per cui sono in corso le procedure per l'assegnazione.


*Di seguito le tabelle
che illustrano la struttura del personale dipendente
del Comune alla data del 31/01/2021*

ANALISI DIPENDENTI IN ORGANICO


(al 31 gennaio 2021)




N.B.:
n° 5 dirigenti a t.i. e n° 3 dirigenti assunti ex art. 110 del Tuel
n° 1 funzionario di cat. D3 in comando dalla Provincia di Alessandria
n° 227 dipendenti di cat. C a t.i. e n° 1 assunto ex art. 90 del Tuel



CITTA' DI ALESSANDRIA
% Dipendenti per fasce d'età - 31 gennaio 2021



CITTÀ DI ALESSANDRIA
n° Dipendenti per fasce d'età - 31 gennaio 2021






Città di Alessandria

Settore/Servizio Autonomo	N° dipendenti	di cui over 61
Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche sociali, Autoparco, Logistica/Operativo e Manifestazioni	123	14
Gabinetto del Sindaco, Segreterie particolari, Soggetti partecipati, Cerimoniale, Affari Generali e Disability Manager (*)	46	10
LL.PP., Infrastrutture e Smart City (*)	66	7
Sviluppo Economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo	37	6
Urbanistica e Patrimonio	28	6
Polizia Locale	81	5
Trasparenza, Politiche culturali e Biblioteca	15	4
Risorse Finanziarie e Tributi (*)	38	3
Risorse Umane (**)	20	1
Gare, Appalti e Contratti (#)	12	1
Avvocatura	4	1
Ufficio Stampa	1	1
Sistemi Informativi ed E-Government (*)	11	0
Staff Segretario Generale	4	0
Prevenzione e Protezione	3	0
Programmazione e Controllo	1	0
Totale	490	59

N° dipendenti over 61 anni, per Settore/Servizio Autonomo - 31 gennaio 2021



(*) il n° dei dipendenti comprende anche il dirigente assunto ex art. 110 del TUEL


(*) il n° dei dipendenti comprende anche 1 unità assunta ex art. 90 del TUEL

(**) il n° dei dipendenti comprende anche 1 unità in comando da altro Ente

fonte: estrazione dati dall'Ufficio Organizzazione (21/01/2021)

(#) il n° dei dipendenti comprende anche un'unità operante al 50% nel Settore Risorse Finanziarie e Tributi

N° dipendenti over 61 anni a confronto con i totali per Settore/Servizio Autonomo - 31 gennaio 2021





Città di Alessandria



(*) il n° dei dipendenti comprende anche il dirigente assunto ex art. 110 del TUEL


(*) il n° dei dipendenti comprende anche 1 unità assunta ex art. 90 del TUEL

(**) il n° dei dipendenti comprende anche 1 unità in comando da altro Ente

fonte: estrazione dati dell'Ufficio Organizzazione (21/01/2021)

(#) il n° dei dipendenti comprende anche un'unità operante al 50% nel Settore Risorse Finanziarie e Tributi

N° dipendenti under 50 anni a confronto con i totali per Settore/Servizio Autonomo - 31 gennaio 2021



CITTA' DI ALESSANDRIA									
Dipendenti a tempo indeterminato (31 gennaio 2021) (*)									
anno di nascita	età anagrafica	categoria							tot.
		DIR	D3	D	C	B3	B	A	
1954	67		1	1	2	1		1	6
1955	66	1	1		3		1		6
1956	65	2	1		1	1	3		8
1957	64				5	2	1		8
1958	63			3	8	2	1		14
1959	62	1		4	6	3	2	1	17
1960	61		4	2	1	1	2		10
1961	60		1	4	5	1	4	3	18
1962	59		2	6	14	4	3	2	31
1963	58	1	1	5	15	4	6	2	34
1964	57		2	6	9	4	8		29
1965	56		3	5	9	2	5	1	25
1966	55		5	11	10	3	7	1	37
1967	54		3	6	10	1	3	1	24
1968	53		4	2	13		6		25
1969	52		6	2	11	1	5		25
1970	51		2	2	7	1	3		15
1971	50		1	4	19		1		25
1972	49		2	2	8	1	5	2	20
1973	48		1	4	6	1	3		15
1974	47		1	1	12		3	2	19
1975	46			3	13		4	1	21
1976	45			1	8		1	1	11
1977	44				10		2		12
1978	43			2	3		2		7
1979	42				5				5
1980	41				5				5
1981	40				1		1	1	3
1982	39				2				2
1983	38								0
1984	37				1				1
1985	36				1				1
1986	35				4				4
1987	34			1					1
1992	29			1					1
tot.		5	41	78	227	33	82	19	485

gennaio 2021

fasce d'età	n° dipendenti t.i. (*)			
	mag-19	set-19	set-20	gen-21
over 60	103	92	74	69
da 55 a 60	157	156	154	174
da 50 a 54	138	138	128	114
da 40 a 49	151	151	138	118
da 35 a 39	11	11	7	8
under 35	1	1	0	2
	561	549	501	485

gennaio 2021

(*) il n° dei dipendenti gen-2021 non comprende i 3 dirigenti assunti ex art. 110 del TUEL, il funzionario in comando dalla Provincia e l'unità assunta ex art. 90 del TUEL.

CITTA' DI ALESSANDRIA						
Dipendenti - Riparto per profilo (31 gennaio 2021)						
profilo	n° dipendenti	categoria	età max	età min	età media	varianza
agente polizia municipale	54	C	67	35	49	63
analista di sistemi	2	D3	57	52	54	13
assistente ai servizi amm.vi e di supporto	30	B	66	40	52	40
assistente ai servizi ausiliari	15	B	65	47	57	39
assistente socio educativo	15	B	63	45	54	32
assistente tecnico manutentivo	25	B	65	44	55	25
bibliotecario	1	D3	67	67	67	
collaboratore amm.vo	9	B3	65	52	58	19
collaboratore serv.educativi	1	B3	51	51	51	
collaboratore serv.notifiche	4	B3	64	57	61	13
collaboratore tecnico	4	B3	63	57	59	7
dirigente amm.vo (*)	2	DIR	66	37	51	
dirigente avvocato	1	DIR	62	62	62	
dirigente contabile	1	DIR	58	58	58	
dirigente informatico (*)	1	DIR	51	51	51	
dirigente tecnico (*)	3	DIR	65	53	61	46
educatore (*)	27	C	63	36	54	50
fabbro collaboratore	1	B3	60	60	60	
falegname collaboratore	2	B3	58	56	57	2
funzionario addetto stampa	1	D3	66	66	66	
funzionario amm.vo (*)	17	D3	65	47	55	26
funzionario avvocato	3	D3	53	51	52	1
funzionario chimico	1	D3	52	52	52	
funzionario contabile	5	D3	60	54	56	6
funzionario legale	1	D3	49	49	49	
funzionario tecnico	10	D3	61	49	55	15
funzionario di vigilanza	1	D3	56	56	56	
istruttore serv. amm.vo contabili (*)	95	C	66	41	53	39
istruttore serv.biblioteca	2	C	67	59	63	31
istruttore serv.informatici	6	C	56	45	51	24
istruttore serv.socio culturali	9	C	59	44	52	27
istruttore serv.tecnici	35	C	66	41	53	44
manutentore autista	3	B3	59	48	55	37

CITTA' DI ALESSANDRIA						
Dipendenti - Riparto per profilo (31 gennaio 2021)						
profilo	n° dipendenti	categoria	età max	età min	età media	varianza
manutentore conduttore macchine	1	B3	62	62	62	
manutentore impianti elettrici	1	B3	62	62	62	
operatore servizi ausiliari	17	A	67	40	55	53
operatore tecnico	2	A	49	47	48	2
specialista amm.vo e di supporto	35	D	67	29	55	62
specialista di biblioteca	1	D	48	48	48	
specialista culturale	2	D	53	47	50	18
specialista di polizia municipale	4	D	61	47	52	39
specialista di vigilanza	4	D	60	55	57	4
specialista economico finanziario	9	D	60	46	55	16
specialista informatico/analisi sistemi	1	D	54	54	54	
specialista serv.tecnici	16	D	62	45	54	32
specialista socio-educativo	4	D	57	43	51	36
specialista tecnico-ambientale	2	D	52	50	51	2
tipografo compositore	2	B3	57	49	53	32
vivaista giardiniere	2	B3	55	54	55	1
tot.	490				54	

(*) il n° dei dipendenti gen-2021 comprende i 3 dirigenti assunti ex art. 110 del TUEL, il funzionario in comando dalla Provincia e l'unità assunta ex art. 90 del TUEL

gennaio 2021

fonte: Ufficio Organizzazione e Relazioni sindacali - estrazione del 21/01/2021

GESTIONE DEL RISCHIO

Il PTPCT può essere definito come lo strumento per sviluppare il processo di gestione del rischio per favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il processo di gestione definito nel presente piano, recependo le indicazioni metodologiche e le disposizioni dell'allegato 1 del PNA 2019, si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. - mappatura dei processi e procedimenti
2. - valutazione del rischio per ciascun procedimento/processo
- 2.3 - identificazione del rischio
- 2.2 - analisi del rischio
- 2.3 - ponderazione del rischio
3. - trattamento del rischio
- 3.1 - identificazione delle misure
- 3.2 - programmazione delle misure
4. monitoraggio.

1. Mappatura dei processi

Per mappatura dei processi si intende l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi all'interno dell'Ente al fine di individuare quelle aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'allegato 1 del PNA 2019 descrive la mappatura dei processi come articolata nelle seguenti fasi:

1.1 Identificazione

L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nel predisporre l'**elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione** che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

1.2 Descrizione

Dopo aver identificato i processi, è opportuno comprenderne le **modalità di svolgimento** attraverso la loro descrizione. Ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento per inserire poi dei correttivi.

Il risultato di questa fase è, dunque, una descrizione dettagliata del processo.

Ferma restando l'utilità di pervenire nell'ambito del triennio 2021/2023 ad una **descrizione analitica dei processi** dell'amministrazione, appare opportuno precisare che **tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva** nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, **tenendo conto delle risorse umane e delle competenze effettivamente disponibili.**

La **gradualità di approfondimento**, per tenere conto delle esigenze dell'Ente caratterizzato in questo momento da criticità organizzative (scarse risorse e/o competenze), può riguardare in questa fase solo gli **elementi descrittivi del processo**.

1.3 Rappresentazione

L'ultima fase della mappatura dei processi consiste nella rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.

Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la rappresentazione grafica attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione sotto forma tabellare. Quest'ultima è la forma più semplice e immediata e in questa fase si opta per questo tipo di rappresentazione:

Area di rischio \rightleftarrows **Descrizione processo** \rightleftarrows **Unità organizzativa competente**

La mappatura dei processi è un **requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione** e **incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio**.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi Autonomi e dei Referenti delle varie strutture. In particolare, si ribadisce che, soprattutto in questa fase, il RPCT, che coordina la mappatura dei processi dell'intera amministrazione, deve poter disporre della collaborazione dell'intera struttura organizzativa.

In particolare i Dirigenti, ai sensi dell'art. 16 co. 1-*bis*, del 165/2001, lettera 1-*ter*), *forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo* e tutti i dipendenti, ai sensi dell'art. 8 del DPR 62/2013, *prestano collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione*.

2. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato e analizzato al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

L'**identificazione del rischio**, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di **individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi** di pertinenza dell'amministrazione, **tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo**.

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'**analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione**. Il secondo è quello di **stimare il livello di esposizione** dei processi e delle relative attività **al rischio**. Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per **individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione** sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Criteria per l'assegnazione del livello di rischio e tabella esplicativa

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi vengono tradotti in indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo.

1) Il processo è discrezionale?

Probabilità: SI/NO

2) Il processo è complesso?

(la "complessità" è intesa sia sotto il profilo soggettivo – n. soggetti interni/esterni coinvolti sia sotto il profilo oggettivo – n. di fasi endo-procedimentali)

Probabilità: SI / NO

3) Il processo ha un impatto economico rilevante?

(si valuti, sulla base della tipologia di processo, l'entità economica correlata)

Probabilità: SI / NO

4) Il processo ha un impatto a livello organizzativo interno?

(si valuti, sulla base della tipologia di processo, l'entità della discrezionalità correlata alla possibilità di essere oggetto di pressioni interne/esterne + collegamento al codice di comportamento).

Probabilità: SI / NO

5) Il processo ha un impatto verso l'esterno?

(si valuti, sulla base della tipologia di processo, l'entità degli effetti prodotti rispetto all'utenza esterna in termini di costi/benefici/facilitazioni/semplificazioni ed alla correlata immagine dell'Amministrazione)

Probabilità: SI / NO

6) La mancanza di controllo associato al processo favorisce l'insorgere del rischio?

Probabilità: SI / NO

Legenda:

Valore del SI: 1

Valore del NO: 0

Scala per definire, in relazione al punteggio ottenuto in ogni singolo processo, la fascia di assegnazione del livello di rischio (ALTA, MEDIA, BASSA) di rischio:

punteggio da 5 a 6: rischio ALTO

punteggio da 3 a 4: rischio MEDIO

punteggio da 0 a 2: rischio BASSO

3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità** emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni **non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali**, ma devono **progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli** in base alle priorità di intervento rilevate e alle risorse disponibili.

In primo luogo, occorre tener presente la distinzione tra **misure generali e misure specifiche**. Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera Struttura organizzativa e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.

La definizione delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e la loro suddivisione tra misure generali e misure specifiche, si è attuata con la collaborazione dei Dirigenti /Responsabili di Servizio Autonomo e Posizioni Organizzative, responsabili della loro attuazione e individuati quali "soggetti competenti" nell'ambito dei Settori e dei Servizi Autonomi cui si riferiscono i processi/procedimenti.

Le misure specifiche di prevenzione sono state elaborate tenendo conto della loro traducibilità in azioni concrete ed efficaci oltre che verificabili.

Nell'allegato A contenente il documento tecnico "Mappatura dei processi per le Aree di rischio" sono state identificate le misure e descritte le modalità di programmazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi di corruzione, definendo:

- priorità d'intervento;
- responsabili dell'attuazione delle misure/responsabile competente/unità organizzativa;
- indicatori di monitoraggio.

Si riporta di seguito la tabella esplicativa delle **PRIORITÀ DI INTERVENTO**:

IM	IMMEDIATA	(intervento preventivo da attivare immediatamente)
A	ALTA	(entro 30/06/2021)
M	MEDIA	(entro 31/12/2021)
B	BASSA	(da definire in sede di aggiornamento del Piano)

4. Sistema di monitoraggio

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Essendo il PTPCT un **documento di programmazione**, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un **adeguato monitoraggio e controllo** della corretta e continua attuazione delle misure.

Per tale ragione, il PNA 2019 considera che ogni Amministrazione preveda (e descriva nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure.

il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla

struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT.

Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio Autonomo, con la collaborazione dei Referenti, che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto ove esistente e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte dei Settori/Servizi Autonomi in cui si articola l'amministrazione.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure in questa prima fase del Piano 2021/2023 è annuale. Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT.

Con riferimento alle **modalità di verifica**, il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

A tal fine può essere utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili (Dirigenti, P.O. o Referenti) dell'attuazione delle misure.

Il RPCT dovrà svolgere degli *audit* specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure generali di prevenzione dei rischi di corruzione si ricavano da indicazioni normative introdotte a partire dalla L. n. 190/2012 e dai successivi interventi legislativi, e rappresentano una parte fondamentale del Piano.

Adempimenti per la trasparenza

Tra le misure generali di prevenzione va data particolare evidenza a quelle sulla trasparenza.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni al quadro normativo in materia di trasparenza e L'ANAC, con le Linee guida contenute nella deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, ha operato una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle PP.AA.

In particolare all'interno dell'Ente è stata adottata la Direttiva n. 1085 del 23.06.2016, ad oggetto "D.Lgs.n.97/2016 – Sezione Amministrazione Trasparente", il Segretario Generale, in riferimento ai contenuti dei commi 3 e 4 dell' articolo 43 del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lgs. n.97/2016, ha rammentato ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio Autonomo l'obbligo del rigoroso rispetto delle anzidette norme, anche attraverso l'individuazione dei nominativi dei responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione il **codice di comportamento** riveste un ruolo molto importante, costituendo lo strumento atto a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine, l'art. 1, co. 44 della Legge 190/2012, riformulando l'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rubricato "*Codice di comportamento*", ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che:

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «*la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*»;
- ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV/Nucleo di Valutazione, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale;
- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
- la vigilanza sull'applicazione dei codici sia affidata ai Dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina che procedono ad una verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici.

In attuazione dell'art. 54, co. 1, del D.Lgs. 165/2001, il Governo ha approvato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*». Esso individua un ventaglio molto ampio di principi di comportamento dei dipendenti di derivazione costituzionale nonché una serie di comportamenti negativi (vietati o

stigmatizzati) e positivi (prescritti o sollecitati), tra cui, in particolare, quelli concernenti la prevenzione della corruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza.

Tale codice rappresenta la base di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle singole amministrazioni.

Esso si applica ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

Gli obblighi di condotta sono estesi anche a **tutti i collaboratori o consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e ai componenti degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del D.Lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, definiti con «*procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV/Nucleo*».

Con deliberazione n. 30 del 28/01/2014 la Giunta Comunale aveva approvato il “Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria” sulla base delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR del 16 aprile 2013 n. 62.

Il suddetto documento definisce, integrando e specificando quanto contenuto nel Codice Nazionale, una serie di norme comportamentali ai quali i dipendenti del Comune di Alessandria devono attenersi sia nei rapporti interni all'organizzazione, sia nelle relazioni instaurate con gli altri soggetti pubblici e privati.

Copia del suddetto Codice viene consegnato ad ogni dipendente neoassunto al momento della firma del contratto individuale di lavoro nonché al momento dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

A seguito della stipulazione del contratto nazionale di lavoro Comparto Funzioni Locali in data 21/5/2018 è stato predisposto nuovo codice di Comportamento dei dipendenti su cui si è espresso il Nucleo di Valutazione in data 26.2.2020 e successivamente approvato dalla Giunta con delibera n. 50 del 10.3.2020.

Nel 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 216/2019 è stato approvato il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari: in particolare vengono definiti i soggetti titolari dell'azione disciplinare nonché le sanzioni disciplinari e il procedimento per l'applicazione delle stesse come stabiliti dagli art. 55 e seguenti del D.lgs. 165 del 2001 e successive modificazioni e da ultimo il licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio.

Rotazione del personale (straordinaria e ordinaria)

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*»), dispone che i Dirigenti «*provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi*».

La rotazione straordinaria è un **provvedimento adottato in una fase iniziale del procedimento penale** per cui il legislatore **ne circoscrive l'applicazione alle sole “condotte di natura corruttiva”**, le quali, creando anche un **danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione**, richiedono una valutazione immediata.

Questa misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi deve essere distinta dalla rotazione ordinaria su cui l'ANAC è tornata nell'anno 2019 con l'allegato 2 del PNA per delinearne i vincoli connessi di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e i vincoli di natura oggettiva connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione.

La formazione è una misura fondamentale per garantire che siano acquisite dai dipendenti le competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari per instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze e porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo; così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole/medie dimensioni. E in periodo di forte carenza di persona le dopo anni di interventi legislativi volti a eliminare o ridurre drasticamente il turn over.

In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

A titolo esemplificativo:

- potrebbero essere rafforzate le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione;
- potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- nelle aree identificate “a rischio” e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere preferiti meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Ad esempio il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- potrebbe essere attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale;

- potrebbe essere programmata all'interno dello stesso ufficio una rotazione "funzionale" mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di causalità;
- si potrebbe prevedere la "doppia sottoscrizione" degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;
- si potrebbe realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in team che può favorire nel tempo anche la rotazione degli incarichi).

Per l'attuazione della misura è necessario che l'amministrazione nel proprio PTPCT sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione per evitare che la stessa sia impiegata o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione.

È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, dopo che sono state individuate le aree a rischio corruzione e al loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il processo di rotazione e di stabilirne i collegamenti con le altre misure di prevenzione della corruzione. La programmazione della rotazione richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma anche e soprattutto il forte coinvolgimento di tutti i Dirigenti e dei Referenti del RPCT. Come ogni misura specifica, la rotazione deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni).

Tenuto conto dell'impatto che la rotazione ha sull'intera struttura organizzativa, è consigliabile programmare la stessa secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria. A tal fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implica, ad esempio, che le misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti a diretto contatto con il pubblico.

Allo scopo di evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici interessati, potrebbe risultare utile programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell'incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all'interno di un medesimo settore.

Con le deliberazioni della Giunta Comunale del 2020 è stata completamente ridefinita la struttura organizzativa e attuando una rotazione parziale degli incarichi dirigenziali, come sopra illustrato nel paragrafo dedicato al contesto interno.

La rotazione del personale spesso si presenta come una misura di difficile attuazione in realtà medie come quella del Comune di Alessandria in quanto l'esigenza di cambiamento dei ruoli dovuta ad una lunga permanenza in funzioni ed attività esposte a rischio di corruzione si scontra con quella di disporre di funzionari con competenze e conoscenze elevate in grado di gestire servizi complessi e con l'esigenza di dare continuità e garantire un efficace svolgimento dei servizi.

Considerato comunque che il principio della rotazione può avere una valenza anche dal punto dell'attitudine al cambiamento e alla crescita professionale si può prevedere che

la rotazione avvenga su base triennale coinvolgendo quindi ogni anno una parte di dipendenti e tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. in caso di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- b. su proposta del dirigente, al fine di prevenire possibili rischi relativi a processi particolarmente critici;
- c. tenendo conto delle specificità professionali in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa.

Conferimento e autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957 n. 3.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che prevede un **regime di autorizzazione** da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della attività amministrativa; ciò allo **scopo di evitare** che le attività extra istituzionali **impegnino** eccessivamente **il dipendente a danno dei doveri d'ufficio** o che possano **interferire con i compiti istituzionali**.

La L. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a **compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario**.

È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

La normativa vigente, inoltre, prevede numerose limitazioni all'esercizio delle attività libero-professionali da parte del personale dipendente al fine di prevenire situazioni potenzialmente conflittuali con l'attività lavorativa.

Il Comune di Alessandria, con deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 31/10/2019, ha provveduto alla approvazione di una nuova "Disciplina sulle Incompatibilità e Servizio Ispettivo", finalizzata al potenziamento dell'attività di controllo sulle autorizzazioni rilasciate ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nell'ottica della corretta applicazione della vigente normativa in tema di svolgimento di attività extra orario lavorativo.

Con determinazione n. 1161 del 20.8.2020 il Segretario Generale ha nominato i componenti del Servizio Ispettivo al fine di procedere all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi ed incarichi, conflitto di interessi anche potenziale, da parte di tutto il personale anche a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione Comunale.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Il complesso intervento normativo dettato dal D.Lgs. 39 del 2013 si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato.

Le disposizioni del decreto tengono conto dell'esigenza di **evitare** che lo svolgimento di attività/funzioni possa agevolare la **prestituzione di situazioni favorevoli** al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un illecito vantaggio. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconfiribilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconfiribilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. 39/2013.

L'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, **all'atto di nomina**, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.

Nelle Linee guida del 2016 è stato, peraltro, già evidenziato che *«tale dichiarazione non vale ad esonerare chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Costituzione, i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità»*.

Con propria Direttiva n. 1693 dell'11/08/2016, ad oggetto "Commissioni di aggiudicazione e conflitto d'interessi", il Segretario Generale, in applicazione alle misure del PTPC 2016-2018 finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di incompatibilità da parte dei Commissari delle Commissioni di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, ha invitato i Dirigenti a dare puntuale attuazione alla previsione normativa contenuta nell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici in cui si è sancito l'obbligo per i Commissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, di dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

Per quanto concerne invece il tema dei conflitti di interesse, anch'esso oggetto di specifiche misure già nel PTPC 2016-2018, il Segretario Generale, sempre con la suddetta direttiva, ha ritenuto opportuno che, anche per i soggetti indicati al comma 2 dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici ovvero il personale della stazione appaltante o un prestatore di servizi che per conto della stazione appaltante interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle concessioni, venga acquisita la dichiarazione - anch'essa resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 - di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del DPR n. 62/2013.

Tali disposizioni interne rimangono valide tuttora.

Il pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. 1), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il **divieto** per i **dipendenti** che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, **nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione** svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è **volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente**, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe **preconstituirsì** delle situazioni **lavorative vantaggiose** presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto durante il rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a **ridurre il rischio** che **soggetti privati** possano esercitare **pressioni** o condizionamenti sullo svolgimento dei **compiti istituzionali**, prospettando al dipendente opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

L'Autorità ha affrontato il tema del *pantouflage* a seguito di segnalazioni, esprimendo il proprio orientamento e fornendo indicazioni per superare alcune incertezze interpretative. La disciplina sul divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001; una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., il divieto di *pantouflage* è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.Lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

Inoltre il divieto si applica anche ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., ossia i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i Dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Si ritiene inoltre che il rischio di preconstituersi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto finale ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la P.A. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017).

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla **nullità dei contratti conclusi** e degli **incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico** dai soggetti privati.

Inoltre il **soggetto privato** che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto **non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione**.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a dipendenti pubblici ex art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015 cit.).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

La **verifica** della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla **stazione appaltante**.

Tutela del dipendente segnalante illeciti (Whistleblowing)

Il 29/12/2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La novella all'art. 1 va a sostituire l'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo forme di tutela per il dipendente pubblico che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnala al RPCT ovvero all'ANAC o denuncia alla magistratura ordinaria o contabile condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Nello stesso articolo si specifica che “*per dipendente pubblico si intende il dipendente delle AAPP, ivi compreso il personale in regime di diritto pubblico, il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del c.c. La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica*”.

La norma non intende incentivare il fenomeno di riporto di rumor interni ma piuttosto realizzare un sistema di reporting di fatti/situazioni che integrino la fattispecie di condotta illecita in senso ampio (reati contro la P.A., malfunzionamento, mancato rispetto tempi di conclusione di procedimenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc...).

Recenti sviluppi tecnologici, dettati dalle esigenze dell'ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione, hanno permesso di dare attuazione a sistemi informatici aggiornati, utili per ricevere segnalazioni in forma riservata da parte dei cosiddetti “whistleblower” e garantendo in modo ottimale la loro tutela, oltre alla garanzia della riservatezza dell'identità. L'ANAC, sentito il Garante per la privacy, adatterà apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovendo il ricorso a sistemi di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

In attesa delle emanande disposizioni è stato attivato presso l'Ente il servizio di **Whistleblowing** a disposizione dei dipendenti e dei cittadini per segnalare eventuali condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. Le segnalazioni possono essere **inviare** utilizzando il seguente link:

<https://comunelessandria.whistleblowing.it/#/>.

All'atto di invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione. Il protocollo di crittografia adottato garantisce il trasferimento di dati riservati ed il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata consentirà al segnalante di verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.

La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Nel pieno rispetto dell'anonimato secondo le normative vigenti, le segnalazioni sono visibili solamente dal RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza), a

cui compete l'attività di verifica e analisi in merito all'infondatezza o meno di ciascuna segnalazione.

Formazione del personale

La L. n. 190/2012, tra i vari adempimenti, prevede, all'articolo 1 comma 8, l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di inserire nel piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Anche il Piano nazionale anticorruzione (PNA) dedica una specifica sezione al tema della formazione individuando due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai Referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai Dirigenti e Funzionari addetti alle aree di rischio.

Al fine di ottimizzare l'attività di formazione, in continuità con quanto già attuato col PTPC 2019-2021, nel redigendo Piano Triennale della Formazione sarà prevista l'attivazione di nuovi moduli formativi, di livello generale e specifico.

Per far fronte alla contingenza causata dalla pandemia, sono stati attivati alcuni strumenti di informazione/formazione che non si vogliono considerare alternativi, ma utili anche nell'auspicato ritorno alla normalità, pur se al momento assolvono alla funzione formativa.

Si tratta della costituzione e attivazione della "Banca dei contenuti", di libero accesso a tutti i dipendenti attraverso il sistema Intranet, che contiene materiali di aggiornamento sia in tema di Trasparenza, sia di Prevenzione alla corruzione (provengono anche da corsi e seminari a cui si è partecipato, in presenza sino alla fine dell'anno 2019, quindi in collegamento remoto).

Inoltre sono stati redatti dall'Ufficio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, una prima serie di opuscoli, inviati con cadenza periodica in formato digitale via e-mail a Referenti e dipendenti tutti, sugli argomenti di seguito esplicitati:

- nr 1 "**Anticorruzione negli Enti Locali**" (inviato a giugno);
- nr 2 "**Procedimento Procedura Processo**" (inviato a luglio);
- nr 3 "**Trasparenza Amministrativa**" (inviato ad agosto);
- nr 4 "**Albo dei beneficiari**" (inviato ad agosto);
- nr 5 "**Referenti Trasparenza e Anticorruzione**" (inviato a settembre);
- nr 6 "**Whistleblowing**" (inviato ad ottobre).

Resta ferma la costante disponibilità dell'Ufficio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, attivabile di volta in volta per aggiornamenti formativi a domanda individuale, utilizzando gli strumenti per i collegamenti da remoto (telefono, personal computer).

Il Sistema dei controlli interni

Con deliberazione del Consiglio Comunale n 72 del 09/07/2018 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.

Il sistema dei controlli interni, da intendersi come strumento di lavoro, di guida e di miglioramento dell'organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Alessandria, nel rispetto del principio di trasparenza.

Il sistema dei controlli interni è diretto a:

- a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di ogni altro strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (controllo sugli equilibri finanziari);
- d) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di qualità);
- f) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate).

Il sistema dei controlli si articola:

- a) *Controllo strategico*, diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati.
- b) *Controllo di gestione*, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- c) *Controllo sugli equilibri finanziari*, volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche a fronte di nuove esigenze di intervento pubblico insorte in corso d'anno e non previste in sede di bilancio previsionale o a fattori di squilibrio in termini di potenziali maggiori oneri o minori entrate sopravvenute nel corso della gestione;
- d) *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*, investe tutta l'attività amministrativa dell'Ente e ha la finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - Il controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva, ha ad oggetto le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni dirigenziali;
 - Il controllo di regolarità contabile sugli atti, nella fase preventiva, si realizza secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità;
 - Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno la finalità di monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati, nonché di migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- e) *Controllo di qualità*, finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi o in sede di programmazione degli interventi;
- f) *Controllo sulle società partecipate*, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità delle attività da esse svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari del Comune.

Con Determinazione Dirigenziale del 4 ottobre 2018 n. 2960 è stata approvata anche: **“METODOLOGIA OPERATIVA PER IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA EX ART. 19 REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI”** e relativo documento tecnico esplicativo denominato **“SISTEMA DI CAMPIONAMENTO DEGLI ATTI”**, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Nel corso del triennio di applicazione del presente PTPCT, sarà dato ulteriore impulso ai controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – ex art.147bis, comma 2 del TUEL – con l’esame di un maggior numero di atti ed una più ampia tipologia di provvedimenti afferenti a tutte le Aree a rischio corruzione. Tale attività sarà svolta dal Segretario Generale, con il necessario supporto fornito dall’apposita Unità di Progetto, costituita ai sensi dell’articolo 8 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e opportunamente integrata da specifiche figure tecniche per l’esame dei procedimenti più complessi.

Con la deliberazione n.11 del 24.1.2029 la Giunta Comunale ha approvato **il sistema di controllo sulle società partecipate**, poi aggiornato con la successiva delibera n. 120 del 24.6.2020 al fine di conseguire una più efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche nell’ottica sia della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, sia del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività. nuovo

Il Sistema si applica:

- a) alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell’art.2359 del codice civile, secondo quanto stabilito dall’art.147-*quater* del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.
- b) per le altre società del Gruppo pubblico comunale il controllo è circoscritto alla verifica dell’andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune.

Il controllo sulle società partecipate è assicurato con le seguenti modalità:

- a) *controllo societario* (attinente a: Statuto, sistemi di Governance, patti parasociali, nomina Organi esecutivi societari)
- b) *controllo economico-finanziario* (attinente a: analisi di budget, analisi di bilancio, riconciliazioni, rapporti con il MEF, Bilancio consolidato del Gruppo pubblico comunale)
- c) *controllo di efficienza/efficacia* (analisi obiettivi del DUP – ex ante, concomitante ed ex post – verifiche degli adempimenti di cui a contratti di servizio, carte dei servizi, qualità dei servizi)
- d) *controllo sulla gestione* (attraverso atti di indirizzo riguardanti: assunzioni di personale, affidamento di incarichi, struttura organizzativa, lavori/servizi/forniture, PTPCT).

In particolare il controllo sulla gestione si esplica mediante l’esercizio di funzioni:

- a) *autorizzative*, che comportano un controllo diretto sulle attività delle società partecipate soggette al controllo, con riferimento a particolari atti (assunzioni di personale, affidamento di incarichi, struttura organizzativa, lavori/servizi/forniture, PTPCT)
- b) *ispettive*, che comportano un diretto esercizio dell’attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti degli Organi amministrativi delle società partecipate soggette al controllo, mediante richieste di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti informativi.

La gestione delle società partecipate deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, le società si devono dotare sia di appositi Regolamenti disciplinanti assunzioni di personale, affidamento di incarichi professionali, definizione della struttura organizzativa, modalità di acquisizione di forniture, servizi e lavori in economia, sia del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza), nel rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Gli obblighi e gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza si applicano, infatti, a tutti i suddetti organismi rientranti nel “Gruppo Comune di Alessandria”, in funzione della natura degli stessi e, soprattutto, del grado di coinvolgimento del Comune all'interno degli stessi, in termini del rapporto di controllo esercitato.

L'obiettivo infatti è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti a rischio, laddove è coinvolta l'Amministrazione, con le proprie risorse e la cura dei propri interessi: poiché l'influenza che il Comune esercita nelle società e negli enti controllati è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, si ritiene che le società e gli enti controllati siano esposti a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la Legge n.190/2012 in relazione all'Amministrazione controllante, oltre che un più incisivo controllo da parte del Comune.

COORDINAMENTO TRA IL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

La modifica apportata dal D.Lgs. n. 97/2016 alla L. n. 190/2012 ha espressamente previsto che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione della performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza.

Occorre coordinare la suddetta previsione normativa con le disposizioni legislative dell'ordinamento degli enti locali.

L'art. 169 del TUEL stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori) sono unificati organicamente nel PEG. Inoltre la Relazione annuale sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione.

Il piano della performance dell'Ente si sviluppa pertanto attraverso i contenuti del DUP 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 10.12.2020

Gli obiettivi del presente Piano, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della corruzione nonché alla trasparenza, sono conformi a quelli già presenti nel suddetto documento di programmazione strategico gestionale dell'Ente, e avranno il loro sviluppo nel contesto del Piano Esecutivo di Gestione.

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Adozione Patti d'Integrità negli affidamenti

Il Patto di Integrità rappresenta un complesso di regole di comportamento che rafforzano condotte già doverose per coloro che sono ammessi a partecipare alle gare, in funzione di prevenzione dei fenomeni corruttivi nel delicato settore dei contratti pubblici.

La Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 163 del 08/06/2016, ha approvato il "Patto di Integrità" del Comune di Alessandria in materia di contratti pubblici. Con l'approvazione della su indicata deliberazione, il Patto di Integrità è diventato parte integrante dei contratti, oltre che del Comune di Alessandria, anche degli Organismi partecipati e dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto. La sua violazione comporta l'esclusione dalla procedura, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, all'accertamento della violazione ne consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

Con propria direttiva n.1011 del 20/06/2016, il Segretario Generale ha disposto che i Dirigenti/P.O. dell'Ente sono tenuti a considerare le clausole contenute nel suddetto Patto d'Integrità tra le prescrizioni obbligatorie da richiedere in sede di avvio del procedimento di affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

Azioni di sensibilizzazione e rapporti con società civile/Amministrazione

A questo riguardo si prevede un generale coinvolgimento dell'intera comunità alessandrina, attraverso gli stakeholder di riferimento, con la pubblicazione della bozza di piano per almeno 15 giorni prima dell'approvazione al fine di raccogliere suggerimenti, osservazioni ed integrazioni.

Parimenti, nel corso della attuazione del Piano, l'Ente provvederà a individuare e attivare canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno, anche in forma anonima e in modalità informale e/o mediante le tecnologie ICT e del web) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, valorizzando altresì, con le modalità che verranno specificamente definite con la dirigenza, il ruolo dell'Ufficio per la relazione con il pubblico (URP) quale interfaccia comunicativa interno/esterno, anche al fine dell'applicazione delle specifiche disposizioni attinenti l'accesso civico generalizzato. Questo tipo di azioni sono correlate ad uno dei principali obiettivi strategici che l'Ente si pone affinché l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi si accompagni a un congruo coinvolgimento dell'intera collettività.

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRASPARENZA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

L'organo di indirizzo (Giunta Comunale) definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT in riferimento ai seguenti assiomi:

- la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- devono essere promosse l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione alla corruzione, anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni.

Gli obiettivi del presente Piano in materia di trasparenza, pertanto, si declinano come segue:

- rendere trasparenti i risultati dell'azione amministrativa, sia attraverso l'informatizzazione delle procedure sia con lo snellimento dei processi e dei procedimenti con cui opera la struttura comunale;
- orientare i suddetti processi e procedimenti alla realizzazione di un risultato utile per i fruitori dei servizi;
- potenziare, nel rispetto dei ruoli – politici e gestionali - e delle relative responsabilità, gli strumenti operativi finalizzati all'espletamento dei controlli interni normati dal D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- implementare analitici sistemi di controllo della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi erogati dagli organismi del Gruppo pubblico comunale;
- prevedere idonei tempi e modalità di partecipazione all'azione amministrativa da parte di tutti i portatori di interessi pubblici collettivi e/o diffusi.

Modalità di attuazione degli obiettivi

Gli obiettivi strategici attinenti alla trasparenza sono sviluppati attraverso le seguenti fasi:

- riorganizzazione web-oriented del sito istituzionale, in modo da diventare "permeabile" ai motori di ricerca;
- miglioramento della trasparenza e della pubblicazione dei dati, rispettando le regole previste dal CAD;
- digitalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la realizzazione del fascicolo digitale;
- avvio del processo di accesso informatizzato del cittadino al procedimento amministrativo, attraverso sistemi digitali di autenticazione e accesso (SPID) e possibilità per l'utenza di effettuare i pagamenti con modalità informatiche, ossia attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito agli utenti in conto corrente;

- aggiornamento e monitoraggio costante dei dati della Sezione Trasparenza, verificando il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- eliminazione delle informazioni superate e non più significative, individuando i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on-line e i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
- valutazione dei processi eseguiti e dei risultati ottenuti, riprogettando e ottimizzando interventi alla luce dei risultati ottenuti e delle criticità rilevate;
- qualificazione e responsabilizzazione del personale dedicato ai servizi ed ai procedimenti inerenti le specifiche materie Anticorruzione, Trasparenza, Digitalizzazione;
- incremento, incentivazione e miglioramento della comunicazione interna funzionale all'Amministrazione e tra l'Amministrazione e i portatori di interesse;
- realizzazione di eventi partecipati di promozione alla cultura della trasparenza, dell'etica e della legalità.

Accesso civico

L'affermarsi dei principi di trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei documenti amministrativi ha radicalmente trasformato il modus operandi della pubblica amministrazione, realizzando il definitivo passaggio da “una amministrazione criptica e poco penetrabile al controllo degli interessati, ad una amministrazione improntata a criteri di informazione e pubblicità nei confronti degli utenti” (Liberati).

Le riforme successive alla L. 241/90 hanno contribuito a delineare meglio i contorni e le esplicazioni del principio di trasparenza, fermo restando che le nuove disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, non sostituiscono le situazioni che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241, e s. m.i.

Con il D.Lgs. n. 33/2013, infatti, si è inteso procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare “*il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche*”, quale integrazione del diritto “*ad una buona amministrazione*”, nonché per la “*realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino*”.

In particolare il D.Lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ha modificato ed integrato il sopracitato D.lgs. n. 33/2013 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al **diritto di accesso civico generalizzato**.

L'introduzione dell'accesso civico, c.d. “**Freedom of Information Act - FOIA**”, segna “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione “trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016).

L'accesso generalizzato è pensato con l'obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

nonché nell'ottica della previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, mediante procedure di ricorso all'ANAC.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene "conoscenza" in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico "semplice", che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall'articolo 5-bis.

Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – con l'introduzione dell'accesso civico "generalizzato", riconosce a chiunque il diritto di accedere a tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e non solo a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione. Il D.lgs. 97/2016 ridefinisce il principio di trasparenza contenuto nel D.Lgs. 33/2013 prevedendo che le stesse amministrazioni debbano garantire l'accessibilità totale a tutti i dati ed i documenti, non più soltanto allo scopo di favorire forme di controllo diffuso su di esse, ma anche al fine di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione attiva.

Nel 2016 l'ANAC, con l'emanazione delle Linee Guida recanti le indicazioni operative rivolte alle PPAA, ha precisato i limiti all'esercizio dell'accesso civico generalizzato, fissati dal legislatore (art.5 c.2 del D.Lgs. n. 33/2013) e ha aperto una fase a forte contenuto sperimentale per lo sviluppo, all'interno di ogni ente, di regole e procedure personalizzate di trattazione dell'accesso civico generalizzato.

Pertanto, l'Ente Comune di Alessandria, alla luce delle suddette Linee guida ANAC e della Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto: "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" ha dato avvio, già dal 2017, ad una fase di confronto all'interno dell'organizzazione, per studiare misure e soluzioni tecnico-organizzative da adottare al fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e contemporaneamente, gestire in modo efficiente le richieste di accesso.

Dopo un'attività di analisi, studio e confronto la Giunta comunale con deliberazione n. 341 del 21 dicembre 2017 ha approvato **il Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso generalizzato**, la cui pubblicazione compare sul sito sotto la sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti- Accesso civico, come raccomandato nella già citata Circolare n. 2/2017 nella quale si precisa inoltre che "ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno"...

<http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/accesso-civico/>

Il Regolamento comunale specifica all'art. 7 le modalità di esercizio del diritto di accesso generalizzato, che può essere esercitato presentando istanza, anche per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. o con le altre modalità di legge, alternativamente ad uno dei seguenti soggetti così come previsto dall'art. 5, comma3, del D.lgs. 33/2013:

- a) all'ufficio che detiene i dati e i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio eventualmente indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Alessandria.

Nella sezione Amministrazione trasparente -Accesso civico- sono stati inseriti tre Moduli per la richiesta rispettivamente di:

Modulo 1 - Richiesta di accesso civico (art. 5, comma 1, D. lgs. 33/2013)

Modulo 2 - Richiesta di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D. lgs. 33/2013)

Modulo 3 - Accesso civico generalizzato richiesta di riesame al responsabile della trasparenza (art. 5, c. 7, D. lgs. 33/2013)

Dal punto di vista della sua concreta applicazione, trattandosi di materia recente, innovativa e assai complessa, vanno temperati tutti gli interessi coinvolti. Considerato che gli atti detenuti dalla amministrazione comunale contengono quasi sempre anche dati personali (sia di cittadini, sia di pubblici funzionari) non vi è dubbio che una delle valutazioni più ricorrenti che caratterizza, nella pratica, l'accesso civico generalizzato, attiene proprio al confronto tra il diritto alla conoscenza del richiedente e il diritto alla protezione dei dati del (o dei) controinteressato/i.

All'art. 10 del Regolamento, i controinteressati sono individuati mediante richiamo all'art. 5 bis c. 2 d.lgs. 33/2013 nella parte in cui si prevede la possibilità di rifiutare l'accesso qualora siano pregiudicati taluni interessi privati e, in particolare:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza anche telematica;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Nelle linee guida è specificato infatti che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei dati personali, ai fini della valutazione del *“pregiudizio concreto”* (che può legittimare il diniego alla richiesta di accesso), vanno prese in considerazione *“le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del D.Lgs. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o situazioni che potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali”*. Possono risultare soggetti controinteressati anche i dipendenti e gli amministratori, rispetto all’atto del quale è richiesto l’accesso (art. 10, punto 3 del Regolamento).

Va ancora implementato il Registro di accesso FOIA, previsto nel Regolamento comunale accessibile dall'esterno. L'art.18, infatti al punto 1. specifica che “tutte le richieste di accesso generalizzato pervenute al Comune di Alessandria devono essere registrate in ordine cronologico di presentazione attraverso il sistema di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, ai sensi del DPR n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i (C.A.D.) e delle relative regole tecniche come da DPCM 3 dicembre 2013) e al punto 2. “le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 sono utilizzate anche ai fini della predisposizione dell’elenco delle richieste di accesso da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale

del Comune di Alessandria, all'interno della sotto-sezione "Altri contenuti- Accesso civico", secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali." La Circolare n.2/2017, riprendendo le Linee guida ANAC, suggerisce di utilizzare le funzionalità del sistema di protocollo informatico quale migliore soluzione in grado di rendere più efficiente il processo complessivo di gestione delle richieste e invita ciascuna amministrazione a individuare le unità di personale, adeguatamente formate, che assicurino le funzioni di "centro di competenza" o "help desk", al fine di assistere gli uffici della medesima amministrazione nella trattazione delle singole domande.

Sarà dunque necessario individuare, al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso, risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo e "che, ai fini istruttori, dialoghino con gli uffici che detengono i dati richiesti" (Circolare n. 2/2017 art.4.4. riguardante la individuazione di "centri di competenza", c.d. help desk).

Dunque, oltre a fornire indicazioni di carattere generale o assistenza in merito a specifiche domande, il personale dell'help desk dovrebbe assicurare:

- la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall'amministrazione per attuare la normativa sull'accesso generalizzato;
- la disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l'attuazione del D.Lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della funzione pubblica e A.N.AC.).

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'ANAC sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza

contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Si ricorda che i principi previsti all'art. 5, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 sono: liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, «responsabilizzazione» del titolare del trattamento (artt. 5, par. 2; 24 del Regolamento). Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, *«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»*(in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'ANAC da diverse amministrazioni; ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono state chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, anche con ordinamento autonomo, compresi gli enti locali.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che tale figura non debba

coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività.

Il nostro Ente si è adeguato a tale orientamento nominando due soggetti interni ma indipendenti tra loro.

Pubblicazione dei dati

I Dirigenti sono tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente. Per il perseguimento degli obblighi di trasparenza, assume carattere permanente l'analisi dei dati pubblicati sul portale, attraverso la verifica, la rielaborazione e l'aggiornamento degli stessi.

I dati e le informazioni devono essere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente e aggiornati periodicamente secondo criteri di facile accessibilità, completezza, semplicità di consultazione ed in formato tale da poter essere riutilizzati, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

La sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sottosezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Per i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria si fa riferimento all'Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato alla Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, all'allegato B del D.lgs. n. 97/2016 nonché alla determinazione n.241 dell'08/03/2017, ad oggetto "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*".

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per garantire il corretto aggiornamento dei dati. Per garantire la celerità delle pubblicazioni di dati e documenti si predilige l'utilizzo del formato PDF. Per garantire la riutilizzabilità sono utilizzati i seguenti formati aperti: Odt, Word, Excel.

Non sono oggetto di pubblicazione:

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico–sociale);
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Sul portale istituzionale, oltre ai dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente, sono presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino una maggiore conoscenza dell'attività svolta dal Comune e delle azioni intraprese nella gestione del territorio e delle risorse pubbliche nonché l'informazione su alcuni aspetti tematici legati al territorio comunale e sulle iniziative e progetti in corso.

CONCLUSIONE

In applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.97/2016 e delle linee guida ANAC si provvede, quindi, alla redazione, all'interno del PTPCT, dell'allegato B "Obblighi di pubblicazione" quale documento in cui sono specificati atti e documenti oggetto di pubblicazione nonché i soggetti obbligati al fine di consentire a chiunque, per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, l'esercizio di forme diffuse di controllo sull'attività amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allegato A: Piano delle misure di prevenzione della corruzione

SEZIONE TRASPARENZA

Allegato B: Obblighi di trasparenza